SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

105ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 APRILE 1959

Presidenza del Presidente MERZAGORA,

indi del Vice Presidente BOSCO

e del Vice Presidente TIBALDI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 4959

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 4959

« Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (482); « Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari » (483); « Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 » (484); « Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (485); « Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni sul provento delle tasse radiofoniche » (486); « Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso » (487); « Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina » (488); « Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture » (489); « Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti » (490); « Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole » (491); « Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 » (492); « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (493); « Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare » (495) (Discussione); « Riduzione a me-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

tà della imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni » (494) (Rinvio della discussione); « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1o luglio 1959 al 30 giugno 1960 e Nota di variazioni allo stato di previsione medesimo » (387 e 387-bis); « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1o luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (388); « Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1o luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (394) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 4960

BERGAMASCO, *relatore sui disegni di legge nn. 493 e 495* . . . . . *Pag.* 4974, 4979

BRACCESI, *relatore sui disegni di legge numeri 485 e 487* 4969

CONTI, *relatore sul disegno di legge n. 482* . . 4960

MINIO 4980

OLIVA, *relatore sul disegno di legge n. 489* 4979

TAVIANI, *Ministro delle finanze* 4976

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge numeri 483, 484, 486, 488, 490, 491, 492 e 494* 4960 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 4991

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

R U S S O , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Macaggi per giorni 5 e Tolloy per giorni 8.

Non essendovi osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Parri, Zanotti Bianco, Terracini, Cianca e Tessitori:

« Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (496).

Questo disegno di legge sarà stampato distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Discussione dei disegni di legge (*procedura urgentissima*): **« Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (482); « Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari » (483); « Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 » (484); « Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (485); « Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni sul provento delle tasse radiofoniche » (486); « Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso» (487); « Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina » (488); « Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture » (489); « Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti » (490); « Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole » (491); « Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 » (492); « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (493); « Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare » (495); rinvio della discussione del disegno di legge: « Riduzione a metà della imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni » (494). Seguito della discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Mini-**

stero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 e Nota di variazioni allo stato di previsione medesimo » (387 e 387-bis); « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (388): « Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (394).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge con procedura urgentissima: « Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza »; « Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari »; « Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 »; « Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici »; « Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni sul provento delle tasse radiofoniche »; « Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso »; « Istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina »; « Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture »; « Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti »; « Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole »; « Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 »; « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia »; « Riduzione a metà della imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni »; « Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare »; e il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 e Nota di variazioni allo stato di previsione medesimo »; « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 »; « Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 ».

Onorevoli colleghi, prima di aprire la discussione, sicuro di interpretare il pensiero di tutto il Senato, esprimo ai componenti della 5ª Commissione il più vivo apprezzamento per il lavoro serrato al quale essi si sono sottoposti. Ringrazio in particolare il Presidente e tutti i membri della Commissione stessa per i lavori svolti nella giornata di ieri, che sono durati circa nove ore. (*Applausi*).

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Credo che direi una bugia se dicessi che la Commissione è stata molto grata del lavoro che il Senato le ha affidato, però posso dire che la Commissione è molto grata del riconoscimento che viene dal signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da tutta l'Assemblea.

Ha facoltà di parlare il senatore Conti per riferire sul disegno di legge n. 482.

C O N T I , *relatore sul disegno di legge n. 482.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione, anche a nome del collega Bergamasco, si riferisce al disegno di legge n. 482, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza, ed è relazione verbale.

Abbiamo il testo del disegno di legge, con i suoi 18 articoli, e una relazione governativa, essendo il Governo presentatore del disegno di legge stesso. In questa relazione introduttiva vi sono affermazioni sulle quali io richiamo la vostra attenzione e che hanno il pieno consenso della maggioranza della 5ª Commissione.

Si premette in questa relazione che il Governo ritiene di aver risolto, in termini più che soddisfacenti, la vertenza degli statali, dando atto di quella che è stata l'opera del precedente Governo. Si dice, a chiarimento di questa affermazione preludiante, che si sono soddisfatte le richieste degli statali perchè le rivendicazioni degli stessi sono state sostanzialmente accolte, avendo peraltro presente che questo è avvenuto, nell'intelaiatura dei 18 articoli del progetto governativo, nel rispetto degli interessi generali del Paese.

Si aggiunge ancora che questi provvedimenti sono soddisfacenti per il Governo perchè, pur essendo andato incontro alle richieste degli statali con spirito sociale, ha avuto presente l'esigenza di mantener ferma la stabilità della lira e la necessità di assicurare la ripresa economica del sistema produttivo italiano.

Enuncia la relazione, nella sua prima parte, il coacervo di questi provvedimenti, i quali hanno le due voci fondamentali nell'integrazione dello stipendio e nel miglioramento degli assegni familiari, che vengono estesi anche ad una categoria alla quale oggi non vengono corrisposti, quella di coloro che sono in quiescenza. Il provvedimento introduce per la prima volta nel sistema retributivo del personale statale in attività ed in quiescenza un congegno di scala mobile, oggi applicato nel campo privato, nel settore dell'industria e del commercio, ed estende le aggiunte di famiglia, migliorando le quote attualmente spettanti al solo personale in attività, anche a favore dei pensionati statali per il coniuge e per i figli minorenni a carico; permettendo interventi di carattere collaterale, pur sempre orientati verso un miglioramento della situazione economica del personale statale; eliminando talune sperequazioni retributive, verificatesi nel trattamento economico del personale salariato, in dipendenza dell'applicazione del nuovo sistema degli scatti di paga; elevando alla misura massima dell'assegno personale di sede i dipendenti, ieri esclusi, aventi sede di servizio a Torino; creando inoltre altri elementi a favore di particolari categorie del personale, quando oggi sono escluse da questo trattamento di favore; e quindi in sostanza revisionando il trattamento economico di tutto il personale, in modo che questo trattamento sia più adeguato alla situazione attuale del costo della vita.

Questi sono i criteri adottati, affinchè questo disegno potesse divenire, se approvato nel testo proposto, una realtà, dall'articolo 1 e dagli altri articoli del progetto.

Il punto di partenza dell'articolo 1 — riassumendo dalla relazione sul progetto — è l'indice accertato nel giugno 1956 dall'Istituto centrale di statistica, in relazione al costo della vita nei mesi del precedente anno solare 1955, facendo tale indice equivalente a 100; prendendo poi come termine base, unico ed uguale, le 40 mila lire mensili per tutti i dipendenti in attività di servizio, perchè su tale base la variazione dell'indice del costo della vita possa dare il modo di determinare la diversificazione integrativa in più o in meno (nel caso attuale in più).

Per il personale in quiescenza, tenendo presente che la percentuale è dell'80 per cento di quella fissata per il personale in attività, abbiamo un punto di riferimento unico ed uguale per tutti, avente di conseguenza, anzichè la base delle 40 mila lire mensili, la base di 32 mila lire mensili.

Ora, volendo seguire la parte generale della relazione, passiamo a portare la nostra attenzione su di un'altro punto, cioè sull'aumento delle quote di aggiunta di famiglia stabilite in una misura unica per il personale in attività, qualunque sia la persona a carico, moglie o figlio o genitore, e qualunque sia la sede del servizio dell'interessato, facendo peraltro presente che è stato previsto un sostanziale aumento per i figli di età superiore ai 14 anni, in considerazione delle particolari esigenze dei giovani che a quell'età intraprendono generalmente un corso di studi di scuola media superiore. C'è d'aggiungere che tale quota di famiglia viene attribuita, sia pure con criteri diversi, anche ai pensionati per il coniuge e per ogni figlio minorenne a carico, e viene stabilita in questo caso in una misura unica, uguale all'aumento disposto per le quote spettanti al personale in attività.

Ancora, in relazione agli altri provvedimenti a carattere aggiuntivo ed integrativo,

il provvedimento già accennato reca altri benefici a favore di particolari categorie di personale prima escluso, come l'estensione, al personale della magistratura ordinaria, militare e amministrativa ed agli avvocati e procuratori dello Stato, della disciplina degli scatti biennali di stipendio già operante a favore dei restanti dipendenti statali, mentre prima questo non si verificava; il perfezionamento della stessa disciplina degli scatti nei confronti dei salariati che si siano venuti a trovare in particolari situazioni; l'elevazione alla misura massima dell'assegno personale di sede spettante al personale in servizio nel comune di Torino; l'estensione a tutto il personale specializzato in servizio nei centri meccanografici dello Stato della particolare indennità sinora prevista negli stessi centri per i soli dipendenti delle amministrazioni postale e ferroviaria.

Si aggiunge, seguendo questo cammino della relazione, un altro elemento, (che peraltro, è doveroso il rilevarlo, è una nota un po' meno armonica nel quadro degli altri provvedimenti, è una nota inserita in questo quadro pur non essendo strettamente collegata con lo spirito dei provvedimenti stessi) con il quale viene meglio disciplinata — come dice la relazione — con opportune limitazioni l'assunzione contrattuale di operai giornalieri, richiesta annualmente per le necessità contingenti delle amministrazioni interessate.

Di conseguenza si va oltre dicendo che questi provvedimenti potranno anche essere presi, nel loro potere discrezionale, dagli enti locali di diritto pubblico in genere, compatibilmente però, si aggiunge, con le disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, rimandando poi a successivi provvedimenti legislativi la disciplina definitiva del trattamento economico di tale personale, in rapporto a quello spettante al corrispondente personale statale.

Si conclude, in questa parte generale della relazione, prima di porre attenzione ai singoli articoli, che la copertura verrà trovata avendo sempre presente, nei vari provvedimenti legislativi, la necessità di raggiungere situazioni che non orientino verso un aumento dei prezzi, il che, qualora si dovesse verificare, sarebbe, per certo, a danno del bilancio familiare dei lavoratori, bilancio familiare, viceversa, cui s'intende provvedere attraverso queste progettate disposizioni di legge. Anzi, sotto questo profilo, si avverte che, nell'interesse del personale statale, prendendo occasione da queste provvidenze, estensibili anche al personale degli enti locali, si è cercato di creare qualche situazione più favorevole alle generalità dei contribuenti, prevedendo benefici per categorie meno abbienti, come l'elevazione da 540 mila a 720 mila lire del limite annuale di retribuzione esente dall'imposta complementare sul reddito. Ancora, si è tenuto presente un altro interesse di carattere generale, a che lo sforzo finanziario dello Stato per il miglioramento agli statali, anche se rilevante per il bilancio, non pregiudichi in alcun modo lo svolgimento dei programmi di investimenti produttivi intesi ad alleviare la disoccupazione, creando, a questo determinato fine, delle situazioni fiscali di agevolazioni appunto per stimolare ed invogliare gli imprenditori privati a riprendere gli investimenti rallentatisi per la sfavorevole congiuntura. Questa relazione indica qualcuno dei casi in proposito.

La relazione passa poi a soffermarsi nell'esame dei singoli articoli. Richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori, in modo particolare, sull'articolo che è indubitatamente l'articolo di maggiore impegno: l'articolo 1.

« A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente rispetto a quello del giugno 1956 ».

Quindi nella prima parte dell'articolo 1 sono fissate le due basi di riferimento ai fini della determinazione di quest'integrazione: quaranta mila lire mensili per tutti i dipendenti; percentuale di variazione dell'indice

del costo della vita in relazione all'indice indicato dai rilievi rispetto al giugno 1956.

Il comma successivo definisce l'indice del costo della vita, perchè evidentemente si deve determinare la misura per stabilire un indice uguale per i rilievi successivi, ai fini di avere uno stesso metro di misura. E questo principio è utilmente richiamato nell'articolo 2 che si riferisce all'estensione di questo provvedimento a favore dei titolari di pensione ordinaria eccetera.

Questa indennità integrativa è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, quando questo non sia inferiore alle 30.000 lire mensili lorde. Nell'eventualità, (e la relazione spiega e commenta queste due lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1) che la retribuzione, paga o stipendio, fosse inferiore alle 30.000 lire mensili, l'indennità integrativa è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire, perchè evidentemente il rapporto retribuito con questa somma non è un rapporto di lavoro a base completa, essendovi per avventura altre attività integrative.

Vi è ancora un'altra riduzione nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra disposizione di stato che importi riduzione di dette competenze; l'indennità è sospesa altresì in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Aggiunge la lettera *d*) dell'articolo 1 — il che non è stato preso in considerazione, e giustamente, nella relazione perchè non è che un elemento marginale di questa complessa indennità integrativa — che l'indennità integrativa non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento ed inoltre, come dice la lettera *e*), è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare. L'indennità integrativa speciale compete inoltre ad un solo titolo e, nell'eventualità che vi possano essere altri titoli, dovendo essere percepita una volta soltanto, si ha diritto di opzione per la somma più favorevole.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale è stabilito in lire 2.400 mensili nette. Per gli esercizi successivi l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita dei settori dell'industria e del commercio che, per il giugno 1956, è stato accertato dall'Istituto centrale di statistica e si considera uguale a cento.

L'articolo 2 enumera i criteri e le modalità di applicazione di questo congegno anche a favore dei titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, facendo riferimento ad una base fissata in lire 32.000, e con la riserva di corrispondere in misura intera tale indennità anche a coloro che sono provvisti di pensione od assegno inferiore alle 32.000 ma non inferiore alle 24.000 lire mensili lorde. L'indennità verrà corrisposta non nella misura integrale ma, evidentemente, in ragione di un ventiquattresimo per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire di pensione od assegno, nei confronti di coloro che sono forniti delle predette competenze in misura inferiore alle lire 24.000 mensili lorde.

Gli articoli 3 e 4, riferendosi alle disposizioni di legge ivi richiamate, che completano o innovano, stabiliscono le misure degli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale. L'articolo quinto del progetto di legge crea una situazione nuova, concedendo la quota di aggiunta di famiglia per coloro che oggi non l'hanno, cioè per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente articolo 2.

L'articolo 6 dice che questi miglioramenti rimangono fermi, anche in contrapposizione a precedenti disposizioni di legge richiamate secondo cui, nel caso di migliorate condizioni, alcune situazioni di ordine economico sarebbero state annullate. Viceversa, quest'indennità integrativa rimane ferma pur verificandosi quelle ipotesi di cui alle disposizioni di legge richiamate dall'articolo stesso.

L'articolo 7 dice che vi è un'esenzione nel pagamento del bollo per la documentazione necessaria ai fini di ottenere l'applicazione di queste nuove provvidenze. E, come dice

il capoverso dell'articolo stesso, sono esenti dall'imposta di bollo la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario. Segue poi un'altra disposizione che è sempre di favore: « Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ».

L'articolo 8 aggiunge, innovando, una disposizione a favore dei personali con sede di servizio nel comune di Torino e negli altri comuni della stessa provincia, considerati unico centro economico con il capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni. Antecedentemente questi erano esclusi dall'applicazione di tale beneficio.

L'articolo 9 enuncia ancora che le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951 e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personali indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955 n. 23.

L'articolo 10 concede degli scatti biennali con carattere di continuità a delle categorie che viceversa prima non avevano la possibilità di beneficiare di questi scatti, avendo soltanto degli scatti quadriennali a termine fisso.

Gli articoli 11, 12 e 13, come ho già detto richiamando a questo proposito la relazione su progetto, considerano tre gruppi di dipendenti da Amministrazioni dello Stato di ordine diversa, ai fini di creare una condizione che dal punto di vista economico non sia inferiore a quella che sarebbe stata loro attribuita qualora avessero appartenuto alle categorie preesistenti, attribuendo loro la retribuzione che viene assegnata immediatamente dopo quella che avrebbero percepito all'inizio delle nuove categorie, al fine di non creare, ripetesi, una situazione economica di dissonanza.

L'articolo 14, che per la verità ha suscitato qualche osservazione da parte dei componenti la nostra 5ª Commissione, non essendo strettamente in relazione con il problema in esame, disciplina l'assunzione contrattuale degli operai giornalieri, di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, che per ciascun esercizio finanziario non può avere durata eccedente i novanta giorni e che non è comunque rinnovabile.

Con l'articolo 15, del quale ha anche dato spiegazioni, e giustamente, la relazione si crea un'indennità particolare, corrisposta dal 1° luglio 1959, per coloro che appartengono ai centri meccanografici, dando per ogni giornata di effettivo lavoro, un'indennità che al momento attuale viene corrisposta solo ad una categoria particolare. La Commissione — e pensiamo di avere l'adesione del Governo — suggerisce un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che viene formulato con maggiore semplicità, per non dar luogo ad interpretazioni dissonanti che sarebbero possibili con il capoverso attuale dell'articolo stesso. L'emendamento è il seguente: « Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i centri meccanografici è corrisposta un'indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure: capo di ciascun centro meccanografico, lire 600; capo reparto, lire 550; operatore lire 400; perforatore, lire 300. Il contingente del personale addetto a ciascun centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ».

L'articolo 17 enuncia quell'insieme di provvedimenti dei quali singolarmente saranno relatori gli altri colleghi.

La relazione del Governo a questo progetto legislativo così conclude: « Onorevoli senatori, il Governo ritiene di aver operato, nel superiore interesse dello Stato, contemperando le ragioni dei pubblici funzionari con quelle del bilancio statale e si augura che il Parlamento, nel rendersi conto della responsabilità assunta dal Governo con l'impegno di garantire la stabilità dei prezzi, voglia approvare senza emendamenti il disegno di legge ».

I componenti della maggioranza della quinta Commissione finanze e tesoro rendono atto al Governo di questa sua decisa, illuminata volontà e con pienezza di responsabilità confortano questa sua quanto mai lodevole iniziativa non presentando alcun emendamento al progetto di legge, ad eccezione di quello di cui all'articolo 15, pensando che esso possa essere accettato anche dal Governo; nella fiducia che una volta che il progetto di legge diventi — come diventerà tra non breve, ce lo auguriamo — legge dello Stato, la collaborazione dei funzionari statali sia quanto mai efficiente e completa, nell'interesse superiore del Paese, il che dovrà richiamare l'attenzione e la collaborazione di tutti i cittadini. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Trabucchi per riferire sui disegni di legge nn. 483 e 484.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 483 e 484*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome sono molti i disegni di legge sui quali io devo riferire, cercherò di essere sollecito, per quanto possibile.

Il primo dei disegni di legge sottoposti al vostro esame per acquisire entrate in bilancio è quello relativo alle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari. Per prendere le mosse dalla situazione presente, va ricordato che allo stato attuale l'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari è del 5 per cento. Però per i trasferimenti di valore inferiore al milione e nei trasferimenti di valore superiore per il primo milione l'imposta è ridotta al 2 per cento. Si è dimostrato nella pratica che questo sistema dà luogo a notevoli frodi, in quanto è possibile che un atto di compravendita venga diviso in più atti, ciascuno dei quali goda fino al milione del trattamento di favore per cui si abbia un complesso di tassazioni che nella somma non corrisponde alla realtà del negozio stipulato. Con l'aggravante che, nel fare le suddivisioni, molto spesso si suddivide un prezzo non reale e quindi si hanno compravendite a prezzo solo simulatamente inferiore al milione...

RODA. Il costo dei rogiti assorbe quel risparmio... (*Interruzione del Ministro delle finanze*). Io sono di Milano e di queste faccende sono pratico, signor Ministro. Faccia il calcolo anche lei perchè io l'ho già fatto per mio conto.

TRABUCCHI, *relatore nei disegni di legge nn. 483 e 484*. ...con un'aggravante ulteriore derivante dal fatto che si denunziano assai facilmente dei valori inferiori al milione salvo poi dar luogo a ricorsi, che si prolungano più o meno nel tempo, dinanzi alle Commissioni. Durante queste discussioni naturalmente il contribuente che non ha pagato gode del denaro che sarebbe spettato al fisco. Quindi in sostanza l'imposta ridotta per la compravendita fino al milione causa un aggravamento burocratico ed un ritardo nel pagamento. D'altra parte si è fatta una indagine per osservare in quali casi può avvenire che la compravendita di valore inferiore al milione meriti un particolare trattamento e si è visto che i casi particolari non possono essere che quelli destinati alla formazione della piccola proprietà contadina o destinati all'accorpamento o all'arrotondamento di proprietà contadine. Per questi tipi di atti tuttavia già sussistono norme particolari, che accordano un trattamento ben superiore a quello della riduzione al 2 per cento della tassa di registro, in quanto per la formazione della piccola proprietà contadina la tassa è ridotta ad un decimo e per l'accorpamento e l'arrotondamento si paga la sola tassa fissa. Si è osservato anche che in materia di edilizia, per tutto il complesso dell'edilizia di nuova costruzione, vigono le norme per le quali si ha una particolare tassazione sia che si tratti di edilizia cooperativa, per la quale si ha l'assoggettamento a tassa fissa, sia che si tratti di edilizia normale, non di lusso, per la quale si ha la tassazione speciale, della quale tratteremo poi parlando dell'articolo 2.

In relazione a ciò, ci si è posta anche la domanda se, per caso, le spese per la suddivisione dell'atto unico in tanti atti non portino un aggravio di spese notarili che possano compensare la riduzione della tassa. Si è osservato anzitutto che in questo caso l'illecito godimento di una somma si trasferirebbe dal

contribuente al notaio, ma il danno per l'Erario sarebbe perfettamente uguale. Si è rilevato d'altra parte che è ben facile che possano essere fatte pattuizioni particolari; quando si tratta di guadagnare una somma notevole, quale è quella che si ha attraverso la riduzione dell'imposta, è evidente che le parti possono ben andare d'accordo tra loro ed anche col notaio, senatore Roda, perchè il notaio sa che possono essere fatte delle pattuizioni particolari, quando si tratta di suddividere ciò che si risparmia, ma quello che perde indubbiamente è il fisco.

In questa situazione si è pensato all'unificazione della tariffa, facilitata dal fatto che si propone la riduzione della tariffa dal 5 al 4 per cento per tutti gli atti, perchè, in uno Stato moderno, un regime fiscale che rallenti la circolazione dei beni, non è da approvare, ma al massimo da tollerare per necessità.

La maggioranza della Commissione è stata concorde nel ritenere che questa prima norma sia da approvare. La minoranza della Commissione si è dichiarata lievemente preoccupata, o, diciamo pure, preoccupata, perchè considera giusto che vengano tassate in modo particolare le piccole vendite, quasi che il provvedimento che riduceva la tassa dal 5 al 2 per cento per le piccole vendite potesse essere in qualche modo considerato come applicazione di un criterio di progressività. Sembra alla maggioranza della Commissione che alla base dell'argomentazione sia una inesatta valutazione dei principi. Anzitutto la vendita può essere di valore grande o piccolo indipendentemente dalla capacità economica del soggetto che vende o acquista. Inoltre, se si può concepire l'opportunità di un trattamento preferenziale, questo può essere logico solo per il socio della cooperativa edilizia, il quale però ha indubbiamente la possibilità di godere di benefici maggiori, o per chi acquista per arrotondare la piccola proprietà contadina. Non si pensa invece che possa concepirsi una compra-vendita di appartamento di valore inferiore al milione, a meno che in qualche modo si voglia camuffare come avente valore inferiore al milione quello che indiscutibilmente ha un valore superiore. Pertanto la maggioranza della Commissione è favorevole all'articolo 1.

Nell'articolo 2 si vuol risolvere una situazione incresciosa che si è creata tra contribuenti e fisco e sulla quale un giornale di oggi richiama l'attenzione del legislatore dicendo che lo Stato deve osservare la legge. Sia pure con qualche inesattezza, la situazione è abbastanza ben definita, anche in quell'articolo. Bisogna pensare che l'articolo 43 della tabella allegato B al testo unico delle leggi di registro, approvato col decreto 31 dicembre 1923, n. 3269, stabilisce che gli atti di compra-vendita di fabbricati nuovi, o radicalmente riattati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe eccetera, sono soggetti a tassa ridotta alla metà di quella ordinaria.

Quando si è approvata quella che volgarmente chiamiamo la legge Tupini, la legge 2 luglio 1949, n. 408, intesa ad agevolare le costruzioni edilizie, si è stabilito, ai sensi dell'articolo 17, che per i trasferimenti di case che abbiano luogo entro i quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.

Siccome per principio generale non si possono applicare in tema di registro due disposizioni eccezionali, il fisco ha sempre ritenuto che si dovesse applicare solo la riduzione alla metà della tariffa normale, che cioè l'articolo 17, riferendosi all'imposta di registro, senza che fosse specificato se si riferisse alla imposta normale o a quella ridotta, intendesse prevedere la riduzione dell'imposta normale a metà. Viceversa una sentenza, che non è delle Sezioni Unite, ma della prima sezione della Corte di Cassazione, ha ritenuto che l'articolo 43 della legge di registro, essendo inserito nel testo unico debba essere considerato come facente corpo con la legge e non accordante quindi trattamento eccezionale, ma accordante un trattamento particolare per un particolare caso. Perciò la Cassazione ha ritenuto che in questo caso si debba applicare l'imposta secondo il concetto della metà della metà, cioè del quarto. Non si sono ancora pronunciate le Sezioni Unite, che in casi di questo genere possono essere investite perchè si tratta dell'affermazione di una questione di principio, ed è per giungere alla pronuncia delle Sezioni Unite che la Finanza

ha continuato, nelle pratiche ancora pendenti, in attesa di quella che potrà essere la decisione definitiva, ad applicare la tariffa ridotta solo a metà, e non ha ancora provveduto ai rimborsi.

È certo però che se l'Autorità giudiziaria stabilirà che in questi casi, sia pure per una cattiva formulazione del testo legislativo, la norma debba essere interpretata in maniera che si applichi la riduzione al quarto, il Potere esecutivo dovrà adempiere il suo dovere di stare alle decisioni dell'Autorità giudiziaria e dovrà rimborsare la maggior somma pagata a coloro che ne hanno fatto o ne faranno tempestivamente domanda.

Questo non toglie che da oggi in avanti, non per ribellarsi a quella che può essere la decisione dell'Autorità giudiziaria, ma perchè si intende mantenere il principio che è stato oggetto vero della volontà del legislatore, e cioè che la riduzione della tassa sia soltanto alla metà, sia giusto stabilire in modo chiaro e preciso, che per gli atti che si stipuleranno da oggi in avanti sia applicata la riduzione alla metà di quella che era nel 1949 l'imposta di registro, per non discutere più di metà, di quarto, di decimo e di non decimo, e per dare quel che si era promesso, cioè la tassazione al 2,50 per cento, metà del 5 per cento, metà cioè della tariffa che, nel tempo in cui si è promulgata la legge n. 408, era la tariffa normale, si stabilisce che la compravendita prevista dall'articolo 17 della legge Tupini, sia tassata con l'aliquota fissa del 2,50 per cento abolendo l'articolo 43 dell'allegato B al testo unico della legge del Registro. Non c'è alcun motivo per ridurre il 2,50 per cento a 2; la legge n. 408 è stata emanata in un momento in cui particolare era il bisogno di costruzioni e si è purtuttavia riconosciuto come giusto il 2,50 : 2,50 allora e 2,50 stabiliamo oggi.

Terzo punto del disegno legge — perchè sono tre articoli, ma sono tre norme che si sovrappongono — è l'introduzione anche agli effetti della legge del Registro del sistema di valutazione disposto dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

In materia di successione è stato sperimentato il sistema di rimettersi per la valutazione dei terreni a quello che è il valore derivante dall'applicazione al reddito catastale di determinati coefficienti, quelli che sono stati determinati agli effetti della legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio e che possono venire aggiornati o globalmente o per singoli territori (fino ad ora sempre globalmente) con provvedimenti della Commissione censuaria. Questo sistema permette al contribuente di conoscere esattamente l'importo da pagare. Il sistema usato fino ad ora in materia di successione noi riteniamo possa essere bene esteso anche all'imposta di registro.

Il contribuente non resta danneggiato, perchè se ritiene che l'applicazione dei coefficienti sia a lui dannosa, può chiedere che si faccia luogo all'accertamento col vecchio sistema. Se invece accetta la tassazione in base ai coefficienti, da parte sua il fisco non può sostenere che il valore del bene tassato sia superiore, per modo che il contribuente è difeso contro eventuali irregolarità e possibili difetti del sistema meccanico, avendo la facoltà di scegliere il sistema di contribuzione, e fin dal primo momento può fare i propri conti.

In materia di successione si è sperimentata la superiorità di questo sistema, che permette una precisa conoscenza della spesa da sostenere da parte del contribuente, e da parte del fisco un incasso immediato, evitando contestazioni in sospeso, contrattazioni e discussioni che mai giovano alla chiarezza dei rapporti tra fisco e contribuente. Infine il sistema concorre ad abituare il contribuente a denunciare secondo verità, perchè non ha più nessuna ragione di dire cose contrarie al vero, dato che l'imposta si applica in base alla tabella, ed egli non può cambiare la tabella stessa.

Per questo complesso di ragioni, anche se in qualche caso l'applicazione dell'imposta possa non essere sempre vantaggiosa per il fisco, noi riteniamo che il provvedimento debba essere approvato. D'altra parte la quinta Commissione, nella sua maggioranza, in sede di approvazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1044, sull'applicazione dei coefficienti fissi alle imposte di successione, aveva già espresso un voto perchè anche in materia di imposte di registro si potesse arrivare allo stesso congegno, il quale, tra l'altro, può avere anche dei vantaggi indiretti, come

quello di alleggerire il lavoro degli uffici del registro, ora pletorico, onde le valutazioni si trascinano nel tempo e, se aprono la strada ad un eventuale, possibile recupero di qualche somma, impediscono però di chiudere i conti con esatte cognizioni del gettito della imposta. Col nuovo sistema si ha questa possibilità, perchè l'imposta viene riscossa nel momento in cui l'atto economico si compie, non già in un momento così distante che dell'atto economico non ci si ricorda neppure più mentre può essere mutata la stessa condizione delle parti. Non parlo poi degli inconvenienti che si determinano attualmente quando si tratta di beni che circolano con una certa frequenza, le cui valutazioni possono rimanere in sospeso mentre intervengono altri atti di disposizione che riguardano gli stessi beni. È invece interesse generale che la circolazione possa avvenire quanto più sollecitamente e con quanto minori pastoie sia possibile. Per questi motivi la maggioranza della Commissione vi raccomanda l'adozione del disegno di legge così come è formulato.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, se vuole riferire sul disegno di legge n. 484 riguardante l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e di categoria B, può continuare. Dopo la lasceremo riposare chiamando a riferire il relatore, senatore Braccesi.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 483 e 484.* D'accordo, signor Presidente. Il disegno di legge n. 484 riguarda un provvedimento inerente all'aumento dell'imposta di ricchezza mobile di categoria A e di categoria B. Per la categoria A si passa dal 20 per cento al 23 per cento; per quel che riguarda la ricchezza mobile di categoria B si passa dal 18 al 20 per cento, però soltanto per la parte di reddito imponibile superiore ai 4 milioni.

Motivo inspiratore del disegno di legge è stato indubbiamente quello di acquisire dei fondi per sopperire alle necessità inerenti all'approvazione del disegno di legge n. 482. Però nella ricerca dei cespiti da colpire indubbiamente si è tentato di colpire quelli che potevano essere maggiormente colpiti in relazione ai principi fondamentali del nostro diritto fiscale. Si è osservato che i redditi di categoria A, redditi di capitale puro, oggi pagano soltanto il 20 per cento laddove è pur vero che il reddito di categoria B, reddito misto di capitale-lavoro paga il 18 per cento — e lo porteremo al 20 per cento per i redditi superiori ai 4 milioni — ma è soggetto poi all'addizionale a favore delle Provincie e a favore dei Comuni; addizionale industria e commercio, arti e professioni.

Al reddito derivante dell'esercizio tassabile di categoria B a favore delle società è applicata poi anche l'imposta sulle società per gli utili al di sopra del 6 per cento, con un'aliquota forte come quella del 15 per cento. L'aumento quindi dell'aliquota sui redditi di categoria A è giustificato dal fatto che altrimenti i redditi di categoria A, redditi di capitale puro, troppo poco sarebbero tassati in confronto ai redditi di categoria B, che pur discendono da capitali investiti e da lavoro.

Va anche osservato — e lo ha osservato acutamente in sede di Commissione l'onorevole Mariotti — che il sistema per cui i redditi di categoria A sono tassati in misura troppo scarsa rispetto ai redditi di categoria B, tenendo conto delle sovrimposte, dà la possibilità di far figurare dei prestiti da parte dei soci e quindi il pagamento di interessi per somme anticipate ai soci, onde diminuire il reddito di categoria B cioè di fare un gioco diciamo così di aggiotaggio sulle aliquote di imposta.

Su questo punto la Commissione è stata unanime nel ritenere che l'aumento sia giusto, anche se in una certa parte l'aumento va a colpire gli interessi che si pagano sui depositi bancari. Anche quello derivante dai depositi infatti è reddito di categoria A, cioè reddito derivante da capitale puro.

Per quel che invece riguarda l'aumento dell'aliquota dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile categoria B, il concetto ispiratore del Governo è stato quello di tener conto di una certa progressività anche nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, che pure è una imposta reale, ragione per cui mentre fino a 240 mila lire per i redditi personali vi sarà l'esenzione, per le successive 750 mila lire si applicherà l'imposta a tariffa ridotta

e per i redditi superiori ad un certo limite, come quello dei 4 milioni, che si può considerare largamente sufficiente per l'imprenditore, si avrà un prelevamento maggiore. Quindi concetto di progressività tributaria, che non sembra contrario, ma anzi risponderebbe ai principi che finora hanno sempre informato la nostra politica tributaria.

La Commissione pertanto vi propone l'approvazione del disegno di legge così com'è, o meglio con una sola modifica formale, in quanto l'articolo unico dovrebbe essere diviso in due articoli. Il primo comma si trasformerebbe nell'articolo 1, il secondo e il terzo comma nell'articolo 2, per il solo fatto che il secondo e il terzo comma sono disposizioni puramente transitorie, onde se la futura legge dovesse essere inserita nel testo unico delle imposte dirette, naturalmente vi entrerebbe solo per il primo articolo, mentre l'articolo 2 cadrebbe una volta cessato il periodo transitorio. Infatti il secondo e il terzo comma dell'articolo unico riguardano le modalità di applicazione per l'esercizio in corso, in relazione al fatto che le imposte si percepiscono secondo l'anno finanziario, ma in base al reddito dell'anno solare.

Anche da questo punto di vista sembra che la questione sia chiara e rispondente alle finalità, Quindi, con questa modifica puramente formale, la Commissione vi chiede di approvare il disegno di legge così come ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per riferire sui disegni di legge nn. 485 e 487.

BRACCESI, *relatore sui disegni di legge nn. 485 e 487*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i giuochi di abilità ed i concorsi pronostici hanno attualmente in Italia, come è noto, la seguente organizzazione.

Il Comitato olimpico nazionale (C.O.N.I.) ha l'esercizio del concorso pronostici connesso al campionato italiano di calcio (Totocalcio); l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) ha l'esercizio del giuoco sulle corse dei cavalli che avvengono sui vari ippodromi d'Italia (Totip); lo Stato esercita direttamente il giuoco dell'Enalotto, collegato alle estrazioni settimanali del giuoco del lotto, la cui gestione però è affidata all'E.N.A.L.

Le leggi istitutive e i rispettivi regolamenti emanati in materia, dei quali è fatto esplicito richiamo nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge n. 485, hanno fin dall'inizio stabilito per i giuochi dati in esercizio la ripartizione dell'ammontare complessivo delle somme giuocate per ogni manifestazione e cioè la quota di queste riservata al monte premi, la misura della imposta dovuta allo Stato e la destinazione dei proventi relativi, la quota spettante rispettivamente al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. Per il giuoco esercito direttamente dallo Stato è stata invece fissata la quota delle somme giuocate spettante al monte premi e quella residuale riservata allo Stato. Un'apposita convenzione ha stabilito i rapporti con l'Ente gestore E.N.A.L.

Mi permetto di ricordare, per dar modo successivamente di spiegare con sufficiente chiarezza la portata del predetto disegno di legge, come sono organizzati ed amministrati i due giuochi ricordati, Totocalcio e Totip. Sul totale delle somme ogni volta giuocate viene conteggiato, nella misura del 45 per cento per il primo e del 46 per cento per il secondo, l'ammontare del così detto monte premi da distribuire ai vincitori; sempre sul totale delle somme giuocate viene percepita l'imposta applicata per aliquote, che fino ad oggi ha avuto come base minima l'8 per cento per somme fino ai 30 milioni e il 35 per cento per somme fino ai 1.500 milioni. Il provento dell'imposta è imputato in ogni bilancio in precisi capitoli d'entrata. La differenza tra le somme introitate e quelle così erogate viene riservata rispettivamente agli enti esercenti. Per l'Enalotto il 45 per cento delle somme giuocate è distribuito ai vincitori; il rimanente, dedotto l'aggio da corrispondere al gestore, è riservato allo Stato.

Nell'esercizio 1957 il totale delle imposte percepite sul Totocalcio ammontò a 9 miliardi e 437 milioni circa, il 27,17 per cento delle giuocate, mentre quello percepito sul Totip ammontò a 571 milioni e mezzo circa, il 14,56 per cento delle giuocate. Per l'Enalotto, di recente istituzione, è stata previ-

sta per l'esercizio prossimo un'entrata di due miliardi per il capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Con le disposizioni contenute nel progetto ora in discussione, nell'intento noto di reperire maggiori entrate, viene mutato per il Totocalcio ed il Totip il rapporto tra le somme giuocate da una parte e le imposte e il fondo premi dall'altra. L'articolo 1 stabilisce infatti nuove misure di aliquote dell'imposta unica su tali giuochi, fissando l'aliquota minima del 33 per cento fino a giuocate ammontanti a 30 milioni e progressivamente giunge fino ad una aliquota massima del 45 per cento per giocata fino a 1.500 milioni. La quota riservata al monte premi viene aumentata dal 45 e dal 46 per cento al 56 per cento; verrà conteggiata, anzichè sul totale delle poste in giuoco, sulla differenza tra queste e la tassa dovuta nella nuova misura. Di fatto il danneggiato sarà unicamente il monte premi, mentre la misura percentuale dell'imposta, sui dati finora acquisiti, salirà dal 28,17 per cento, media finora accertata, al 38 per cento per il Totocalcio, e dal 14,56 per cento, media finora accertata, al 33 per cento per il Totip. Per l'Enalotto la massa dei premi viene effettuata nel 35 anzichè nel 45 per cento. Evidentemente il resto per lo Stato aumenterà del 10 per cento.

L'articolo 3 infine, poichè è risultato che la percentuale del 56 per cento riservata per il monte premi potrebbe danneggiare l'U.N.I.R.E., non dando a questa i mezzi per svolgere i suoi fini di istituto, viene proposto a favore della medesima un eventuale abbuono sull'imposta unica liquidata, abbuono che però non dovrà superare mai i 20 milioni.

Onorevoli senatori, il disegno di legge è tutto qui. Se gli italiani continueranno a giuocare con lo stesso fervore fin qui dimostrato, lo Stato presumibilmente otterrà dall'attuazione del provvedimento proposto un maggiore introito di 4 miliardi e 300 milioni...

MINIO. Questo è un incitamento al giuoco!

BRACCESI, *relatore sui disegni di legge nn. 485 e 487*. La vostra Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta e ne raccomanda l'approvazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Braccesi, la prego di riferire anche sul disegno di legge n. 487.

BRACCESI, *relatore sui disegni di legge nn. 485 e 487*. Ecco in breve il succo di questa proposta di legge i cui provvedimenti, una volta entrati in vigore, dovrebbero presumibilmente portare un incremento di entrata di circa un miliardo e 300 milioni. Punto di partenza: l'articolo 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, stabilisce in vari commi la misura dell'imposta sull'entrata da percepirsi in abbonamento in base al volume degli affari sulle vendite di alcuni prodotti o sui proventi lordi conseguiti da particolari esercizi. La proposta in effetti concerne soltanto i proventi lordi conseguiti da alberghi, ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli e *clubs* ed altri simili locali di lusso o di prima categoria, nonchè quelli di parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso: per tali proventi viene richiesto un ritocco in più nella misura dell'imposta finora stabilita e l'istituzione di un'addizionale sulla medesima.

Per chiarezza e semplicità preciso quanto segue: gli esercizi che ho ricordato vengono distinti: 1) sale da thè, sale da ballo, circoli, *clubs;* 2) ristoranti, caffè, bar; 3) alberghi; 4) parrucchieri. Subiranno, per effetto del ritocco e dell'istituzione dell'addizionale, un onere derivante dalle seguenti maggiorazioni di aliquote: esercizi di lusso, sale da thè, sale da ballo, circoli, *clubs* ed altri simili locali, dal 4 per cento all'8 per cento; ristoranti, bar, caffè, sempre di lusso, dal 4 per cento al 7 per cento; alberghi di lusso dal 2 per cento al 3 per cento; parrucchieri dal 3 per cento al 5 per cento. Per gli esercizi di prima categoria comprendenti sale da ballo, sale da thè, circoli, l'aumento dell'aliquota varia dal 3 per cento al 7 per cento; per quelli comprendenti invece i ristoranti, bar e caffè, dal 3 al 5 per cento.

La vostra Commissione, nella sua maggioranza, ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge, tenuto conto: 1) della

necessità da cui è stato dettato; 2) del vantaggio offerto dallo strumento fiscale, che rende facile l'accertamento e la riscossione dell'imposta. Vi è stata qualche perplessità emersa dalla ormai stabilita difformità con la quale vengono trattati e colpiti i cosiddetti consumi di lusso ed anche dalla avvenuta discriminazione dei locali che, in qualche caso non risponde ai fini di una maggiore aderenza dell'imposizione sul reddito impiegato in tali consumi, poichè vi sono talvolta locali di seconda e terza categoria i cui prezzi sono poco differenti se non superiori a quelli dei locali di lusso. Tuttavia, nonostante queste perplessità, la maggioranza della Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Trabucchi per riferire sui disegni di legge nn. 486 e 488.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488*. Il disegno di legge numero 486 è semplicissimo e non ha bisogno di particolari spiegazioni. L'articolo 15 del decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, recante: « Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare », stabiliva: Gli apparecchi radioelettrici destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari e gli accessori appresso indicati, sono gravati dalle seguenti tasse: lire 6 per ogni valvola termoionica, anche se rigenerata, lire 12 per ogni apparato ricevente a cristallo, lire 24 per ogni altoparlante eccetera ». Nell'ultimo comma era detto: « Sul provento di dette tasse sarà devoluto il 10 per cento a favore dello Stato, il 90 per cento a favore della società concessionaria ».

La disposizione, nel 1925, era evidentemente necessaria, perchè occorreva incrementare il servizio di radioaudizioni circolari. Oggi quella norma, intendo quella dell'ultimo comma, è indubbiamente anacronistica, perchè il servizio delle radioaudizioni circolari si è incrementato a tal punto che bastano i normali proventi che derivano dagli abbonamenti, dalla pubblicità eccetera, per garantire il bilancio della R.A.I.-TV. Pertanto la società concessionaria non ha più motivo di prelevare il 90 per cento delle tasse sugli apparecchi riceventi. Ecco perchè si propone la abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917. La tassa rimarrà tale e quale, solo andrà tutta allo Stato, il che non porterà danno ad alcuno, limiterà le entrate delle concessionarie, ma porterà 4 miliardi e 100 milioni di maggiori entrate allo Stato. Non credo siano necessarie ulteriori delucidazioni anche perchè su questo punto la Commissione è stata unanime nel proporre l'approvazione del disegno di legge.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(*Segue* TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488*). Il disegno di legge n. 488 ha dato luogo, come credo ciascuno di voi avrà avuto occasione di constatare, ad alcune reazioni da parte degli interessati. Ho fatto il conto dei telegrammi che abbiamo ricevuto solo oggi: valevano 3.000 lire per ciascuno. Tenuto conto del numero dei senatori, sono costati circa 600 mila lire. (*Da una delle tribune riservate al pubblico si leva una voce di protesta*).

PRESIDENTE. Ordino che il disturbatore sia allontanato dalla tribuna.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488*. Indipendentemente dalle contestazioni che sono venute dal pubblico, la Commissione, nella sua maggioranza, vi propone l'approvazione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, nella misura di lire 15.000 per quintale. Il motivo che ha suggerito il disegno di legge è nella osservazione

che tra le imposizioni sui grassi alimentari vi era una lacuna. Come è assoggettato all'imposta di fabbricazione l'olio di semi, surrogato dell'olio, così è sembrato giusto che il surrogato del burro, la margarina, sia assoggettato a sua volta ad imposta.

RODA. È una teoria molto strana.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Difendete gli interessi dei grossi industriali, questo ve lo dimostreremo noi.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488*. È indubbio che trattandosi di generi che possono essere sostituiti l'uno all'altro, un'equiparazione di trattamento poteva rappresentare e rappresentava, secondo noi, norma di giustizia.

È stata proposta l'applicazione dell'imposta nella misura di 15.000 lire a quintale perchè si è fatto conto che sull'olio di semi, pur essendo l'imposta in cifra minore, ma essendovi disposizioni particolari sull'abbinamento obbligatorio in sede di vendita dell'olio di semi con determinate specie di olio ammassato, il gravame fiscale sia corrispondente.

Si è osservato d'altra parte che mentre la margarina in un primo tempo, fino a qualche anno fa, aveva un mercato molto ridotto, oggi ha un mercato sostenuto, anche per il modo con cui è stata fatta la pubblicità e per l'eleganza con cui la margarina è presentata; si può ritenere che sia un genere che sta diventando di notevole diffusione. Si è osservato d'altra parte che le disposizioni che ogni qual tratto devono prendere il Governo e il Parlamento per la difesa del prezzo del burro e per la difesa del prezzo dell'olio — e voi siete testimoni dei provvedimenti che a carico dell'erario dello Stato ogni tratto bisogna prendere e per l'ammasso del burro e per l'ammasso dell'olio, onde sostenerne il prezzo — finiscono molte volte per essere rese inoperanti, perchè di esse si giovano coloro che vendono margarina e olii di semi (o peggio, olii rettificati).

Inoltre si è osservato che, particolarmente nella fabbricazione dei dolci, la margarina ha trovato notevole diffusione. Si è osservato quindi che il prezzo della margarina non tende ad allinearsi al prezzo di costo, ma si attiene alle possibilità della sostituzione della margarina con il burro...

RODA. Sono teorie stranissime queste: c'è il mercato, c'è una libera concorrenza, il prezzo obbedisce alla libera concorrenza. Sono princìpi fondamentali che anche un bimbo conosce.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488*. Se si incontrassero fabbriche di margarina ogni 5 chilometri siamo sicuri che il prezzo sarebbe quello determinato dalla libera concorrenza. Ma poichè le fabbriche di margarina sono quattro in tutta Italia, devo dire ai signori della sinistra, poichè proprio dalla loro parte ci è venuto questo insegnamento, che in questo caso la libera concorrenza non funziona.

RODA. Non funziona, in questo caso? È incredibile! Le fabbriche sono quattro e bastano due fabbriche per determinare un prezza concorrenziale...

TRABUCCHI, *relatore sui disegni dilegge nn. 486 e 488*. Troppe volte ci avete detto cosa succede... (*Commenti dalla sinistra. Richiami del Presidente*).

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Senatore Roda, ha tuonato tutto il pomeriggio di ieri contro tutti i settori. Vedo con piacere che oggi invece ha deciso di difendere un settore.

RODA. Si tratta di un'industria nuova, sorta in questi anni. È un'industria povera, perchè la margarina è la parente povera del burro. Io difendo gli interessi della povera gente e non quelli degli industriali. (*Commenti dal centro*). Noi non abbiamo mai difeso gli interessi degli industriali; quelli della povera gente, sempre!

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Questa volta avete a cuore degli interessi settoriali. (*Commenti dalla sinistra*).

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488.* Ad ogni modo noi dobbiamo dire che, anche in seguito ad un esame approfondito che si è potuto condurre nel settore dei costi, giacchè una delle fabbriche di margarina è controllata dallo Stato (credo che questo si possa tranquillamente dire), siamo assolutamente sicuri che l'imposta sulla margarina può essere tollerata tranquillamente dalle fabbriche produttrici. Ragione per cui, tenuto conto della necessità del reperimento di fondi, valutati quei dati che sono a nostra disposizione, credo che si possa con tutta tranquillità proporre l'introduzione della nuova imposta.

Abbiamo letto oggi, su un giornale di Roma, il comunicato dell'assemblea straordinaria di una società che produce margarina, nel quale è affermato che, in previsione della « dolorosa evenienza » dell'imposta, è stata comunicata a tutti i dipendenti « la minaccia di una prossima disoccupazione ». Io credo che si possa pubblicare quello che si vuole, ma che sia dovere del Parlamento italiano chiedere al Governo che dica chiaro e preciso che, di fronte a quella minaccia, noi siamo disposti ad « irizzare » tutte le fabbriche di margarina, e in tale ipotesi saremmo sicuri che si tratterebbe probabilmente del primo buon affare dell'I.R.I.

FORTUNATI. Questo è un altro discorso. Valga però per tutti gli industriali italiani.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488.* Questo valga per ora per la margarina, perchè non si può... (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*). In che modo volete che io dica queste cose? Ripeto qui, in quest'Aula, in modo che tutti sentano, che ho chiesto al Governo che, se i fabbricanti di margarina dovessero applicare questa che per noi è una vera e propria ingiustificata serrata, sia adottato un provvedimento per « irizzare » tutte le fabbriche di margarina. Questo è il mio pensiero, chiaro, netto, preciso. (*Applausi dal centro*).

RONZA. Sia detto per tutti gli industriali! (*Commenti dalla sinistra*).

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Incominciamo da questi.

RONZA. Noi lo abbiamo chiesto parecchie volte.

RODA. Ci sono state delle altre serrate, nel nostro sistema, e non avete ricorso all'« irizzazione » di questi stabilimenti. Dovevate farlo un anno fa!

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488.* Detto questo, debbo aggiungere che le varie disposizioni del disegno di legge non riguardano che le norme di applicazione dei normali princìpi che reggono le imposte di fabbricazione, perciò si stabiliscono o si propone di stabilire i diritti di licenza, si propone che la licenza debba essere collegata a domanda da presentarsi con alcuni documenti, che gli esercizi debbano funzionare sotto il controllo dell'amministrazione finanziaria; che l'asportazione dagli stabilimenti della margarina debba essere fatta con bolletta a cauzione e che nel caso di esportazione si abbia il rimborso dell'imposta di fabbricazione. Si hanno cioè le solite consuete norme che riguardano l'applicazione delle imposte di fabbricazione.

È inutile che vi dica che in questo caso, signor Presidente e onorevoli colleghi, la Commissione si è pronunciata a maggioranza perchè mi pare sia pacifico che la minoranza non è concorde con noi. (*Commenti dalla sinistra. Interruzione del Ministro delle finanze*).

In ogni modo penso che l'imposta possa essere tranquillamente applicata.

La Commissione è anche pronta, se si vuole stabilirlo, ad ammettere che il prezzo di vendita al consumo della margarina possa essere fissato dal Comitato dei prezzi in modo che non ci possa essere discussione sulla rivalsa ingiustificata.

FORTUNATI. D'accordo.

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 486 e 488.* Anche perchè sappiamo benissimo che non c'è niente da temere

in quanto le fabbriche sono così poche che il controllo può essere effettuato con tutta semplicità. Credo che non siano necessari altri chiarimenti. Dal punto di vista sanitario abbiamo ottenuto l'assicurazione che la miscelazione proposta col disegno di legge, con l'olio di sesamo, è una miscelazione già ammessa per l'olio di semi, che non dà luogo a difficoltà. Ragione per cui noi riteniamo che il Senato serenamente giudicando ed esaminando le cose possa approvare tranquillamente anche questo disegno di legge. (*Approvazioni dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Bergamasco per riferire sul disegno di legge n. 493.

B E R G A M A S C O , *relatore sul disegno di legge n. 493*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento diretto a prorogare, introducendo dei limiti, alcune agevolazioni tributarie in materia di edilizia e, pertanto, non ad incrementare immediatamente le entrate dell'Erario, ma a predisporre un successivo incremento di esse e, nel contempo, a riordinare la materia delle imposizioni sui fabbricati di nuova costruzione.

Il provvedimento sembra opportuno perchè l'esenzione venticinquennale, ormai di antica data, dei fabbricati di nuova costruzione dall'imposta erariale e sovrimposte locali ha avuto in passato, specie durante il periodo di ricostruzione, i suoi benefici effetti, ma deve essere ricondotta entro normali limiti, ora che un certo equilibrio sul mercato edilizio è stato raggiunto.

Ed anche perchè è meglio regolare la materia una volta per tutte, invece di continuare col sistema delle proroghe annuali, che creano incertezze ed anche, giungendo talvolta all'ultimo momento, possono dar luogo a perturbazioni ingiustificate del mercato.

Il disegno di legge ha per oggetto i nuovi fabbricati nei limiti contemplati dalle precedenti leggi — il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e le leggi 25 giugno e 2 luglio 1949 — i fabbricati destinati ad abitazioni non di lusso, anche se comprendenti negozi ed uffici, con la precisazione che si intendono comprese anche le costruzioni oggetto dell'articolo 5 del citato testo unico e cioè i sopralzi, le trasformazioni, gli ampliamenti di fabbricati esistenti.

Come è noto, la proroga delle agevolazioni tributarie scade ora per tutti al 31 dicembre del corrente anno.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, dunque, un graduale passaggio dal regime di esenzione venticinquennale ad un regime definitivo di esenzione decennale; il passaggio dovrebbe avvenire, secondo il disegno di legge, nel periodo di dieci anni, e, cioè, entro il 31 dicembre 1969.

La Commissione, tuttavia, ritiene che la esenzione definitiva decennale non trovi giustificazione o, meglio, non la troverà nella situazione di fatto avvenire, e che sia opportuno limitare ai due anni della legge organica il periodo di esenzione definitiva.

Essa, pertanto, propone che la scala prevista dall'articolo 1 sia così modificata: 25 anni di esenzione per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1961, e questo, per verità, è in parte già previsto dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1218; 24 anni per i fabbricati ultimati entro il 1962; 22 entro il 1963, 20 entro il 1964, 17 entro il 1965, 14 entro il 1966, 11 entro il 1967, 8 entro il 1968, 5 entro il 1969, due successivamente al 31 dicembre 1969.

Inoltre, avuto riguardo alla situazione finanziaria degli Enti locali, la Commissione propone di abbreviare ulteriormente i termini dell'esenzione per quanto concerne le sovrimposte. In tal senso consta che è stato presentato all'articolo 1 un emendamento inteso a limitare l'esenzione per le sovrimposte provinciali e comunali al 31 dicembre 1963, dopo di che, fino al 31 dicembre 1969, detta esenzione si limiterà al biennio, mentre, nel biennio successivo, le sovrimposte verranno applicate in ragione di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno. Dopo il 31 licembre 1969 l'esenzione sarà, come per l'imposta erariale, di un solo biennio.

Altre minori agevolazioni sono considerate e precisate negli articoli seguenti. Così l'articolo 2 che dispone la proroga delle agevolazioni esistenti in materia di ricchezza mo-

bile fino al 31 dicembre 1969. Si tratta di esenzione dalla ricchezza mobile per le anticipazioni effettuate da soci delle cooperative edilizie.

Così pure l'articolo 3, che prevede l'esenzione dalle tasse e imposte sugli affari e cioè dalla tassa di registro sulle vendite di aree da edificarsi e dalla tassa sugli appalti per le nuove costruzioni, limitatamente al 31 dicembre 1965.

L'articolo 4 prevede un termine di venti anni per la prescrizione dell'azione della finanza intesa ad accertare tributi a carico di contribuenti che fossero comunque incorsi in decadenza dalle agevolazioni previste dalle due leggi del 1949 e da quella del 10 agosto 1950, n. 715.

A titolo personale osservo che il termine di venti anni sembra, in verità, eccessivo, e proporrei, pertanto, di ridurlo ad anni 10, salvo farlo decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nel caso che il suo decorso fosse già iniziato e non ancora compiuto.

Infine l'articolo 5 dispone che l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione per i nuovi fabbricati sia gradualmente ristabilita, in ragione di un quinto all'anno, a far tempo dal 1962, in modo da essere integralmente applicata dopo il 31 dicembre 1965.

Questo disegno di legge, con gli emendamenti ai quali ho accennato, viene raccomandato alla vostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Trabucchi per riferire sui disegni di legge n. 492 e 494.

T R A B U C C H I , *relatore sui disegni di legge nn. 492 e 494.* Il disegno di legge numero 492 riveste relativa importanza. È noto che per le volture catastali gli uffici riscuotono un diritto, che attualmente è stabilito in una misura fissa fino ad una certa cifra e successivamente nella misura proporzionale dello 0,50 per mille per i valori superiori a 200 mila lire. Il disegno di legge propone che per i diritti catastali sia fissata una misura unica dell'1,25 per mille sul valore dei beni immobili accertato agli effetti sia della legge del registro sia della legge sull'imposta di successione.

Ragione del disegno di legge, oltre a quella comune agli altri disegni di legge di aumentare l'entrata, è anche un'esigenza tecnica. L'applicazione, in modo particolare difficoltosa, più di quel che forse noi abbiamo motivo di ritenere, della legge che ha abolito negli atti pubblici il richiamo alla paternità e che impone di provvedere con l'enunciazione della data e del luogo di nascita di coloro che stipulano, ha enormemente aggravato il peso degli uffici che devono provvedere alle volture. D'altra parte l'aumento, sia pure piccolo, degli emolumenti del personale implica un maggior costo anche di questo servizio. Ragione per cui, trattandosi di una imposizione che in sostanza è parte della remunerazione che sarebbe dovuta per un servizio che non è soltanto a favore dello Stato, per rendere possibile l'accertamento tributario sui terreni, ma è anche a favore dei cittadini perchè rende pubblica la situazione della proprietà immobiliare, è parso alla Commissione che il disegno di legge possa essere approvato. Si ritiene poi che sia largamente tollerabile, essendo il maggior onere largamente compensato per la compravendita dalla molto maggiore diminuzione che si va ad applicare per la tassa di registro e dall'introduzione del sistema tabellare per la applicazione dell'imposta di registro stesso.

Sul disegno di legge n. 494 la Commissione avrebbe una domanda da rivolgere al Senato e indirettamente al Governo. Il Senato ha deciso che tutti questi disegni di legge fossero messi in discussione con la procedura di urgenza e contemporaneamente alla discussione dei bilanci, salvo poi accordarsi sul sistema di approvazione. Però in questo caso è sembrato alla Commissione che il presente disegno di legge, che ha la sua ispirazione non tanto nel complesso delle norme che sono determinate e rese necessarie dalla spesa che si propone sia approvata a favore degli statali, quanto nella necessità di aggiornare la legislazione fiscale italiana in relazione all'entrata dell'Italia nel Mercato comune europeo, possa essere meglio esaminato insieme ad un altro disegno di legge, pure proposto

dal Ministro delle finanze, che è quello inerente alle facilitazioni per le fusioni e le concentrazioni di società. In sostanza si tratta di guardare il problema dell'imposizione sulle società anche dal punto di vista delle obbligazioni, e la Commissione ritiene che possa essere meglio (dato che il disegno di legge impone l'esame anche delle norme che vigono negli altri Stati) abbinare questo disegno di legge al disegno di legge sulle concentrazioni e le fusioni, piuttosto che esaminarlo separatamente. Poichè non si tratta in questo caso di acquisire delle entrate, ma si tratta semplicemente di adottare delle misure di favore, sembrerebbe che un ritardo, che non potrebbe essere superiore ad una quindicina di giorni (appena finito l'esame del bilancio delle Partecipazioni statali la 5ª Commissione dovrà prendere in esame il disegno di legge sulle concentrazioni e le fusioni) non potrebbe portare danno allo Stato e credo neppure alle società interessate. Ragione per cui la Commisssione a mio mezzo domanda al Senato di ammettere che per questo disegno di legge non si applichi la procedura urgentissima e che esso sia rimesso alla Commissione perchè venga esaminato insieme al disegno di legge sulle fusioni e le concentrazioni. Prima di entrare nel merito, domanderei dunque al signor Presidente se vuol mettere in discussione la proposta che questo disegno di legge possa esser stralciato dal complesso dei disegni di legge all'ordine del giorno e rimesso alla Commissione, la quale ne riferirà per iscritto in occasione della relazione sul disegno di legge riguardante le concentrazioni e le fusioni. Su questo punto la Commissione è unanime.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo sulla proposta di sospensiva avanzata dal senatore Trabucchi per il disegno di legge n. 494?

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Trabucchi di sospendere la discussione sul disegno di legge n. 494. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare il senatore Trabucchi, per riferire sui disegni di legge nn. 490 e 491.

T R A B U C C H I , *relatore sui disegni di legge nn. 490 e 491.* Il relatore su questo disegno di legge sarebbe il senatore Bosco che presiede attualmente l'Assemblea. Quindi mi permetto, come Presidente in funzione della Commissione, di riferire al suo posto. È noto che con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, sui gas incondensabili delle raffinerie dei prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi semplici o in miscela tra loro resi liquidi e destinati ad essere usati come carburanti grava l'imposta di fabbricazione nella misura di lire 20 per chilogrammo. È anche noto, credo, a tutti gli onorevoli colleghi, che si è sviluppata, qualche mese fa, una lunga discussione in relazione alla conversione di un decreto-legge che non ha trovato favorevole accoglienza nell'altro ramo del Parlamento. Si era pensato alla possibilità di colpire le automobili circolanti a gas liquido con una particolare tassa di circolazione. Il provvedimento si basava sul presupposto che, non consentendo le necessità erariali di ridurre oltre un determinato limite l'imposta sulla benzina e sul gasolio e tenuto conto del fatto che i gas di petrolio liquefatti possono essere adoperati, con lieve spesa per la modificazione, nelle autovetture, per la trazione, non si giustificava una così grave differenza di tassazione fiscale che, riportata alla capacità energetica di un chilogrammo di benzina, può così essere esposta: 125 lire per la benzina, 56 lire per il gasolio, 25 lire per i gas di petrolio liquefatti, 2,15 lire per il metano.

L'incidenza fiscale era in percentuale del 71 per cento per la benzina, del 67 per cento per il gasolio, del 27 per cento per i gas di petrolio liquefatti e del 3 per cento per il metano.

Dunque c'era una ragione di giustizia fiscale, alla quale forse mal si pensava di

provvedere aumentando eccessivamente la tassa di circolazione. Rinunciando all'idea di provvedere con decreto-legge, il Governo vi propone ora di applicare un'imposta sui gas di petrolio liquefatti che siano adoperati ad uso di trazione. È infatti volontà del Governo, come è desiderio di tutti noi, che non si tocchi l'imposizione erariale che grava sui gas di petrolio liquefatti che vengono usati per il riscaldamento o per usi domestici. Questo perchè effettivamente, là dove non può arrivare la rete di distribuzione del gas di città, l'uso del gas di petrolio (praticamente, per gran parte, propano e butano), rappresenta un grande progresso ed un grande aiuto, anche nelle nostre case contadine, dove le donne adibite ai lavori familiari hanno trovato notevole comodità e hanno potuto godere di una pulizia che mal si accordava con i pur simpaticissimi e cari camini.

Il disegno di legge vi propone di rialzare la tassa con altre 40 lire, portandola da 20 a 60 lire, soltanto per il gas distribuito alle cosiddette colonnine, cioè per il gas destinato all'autotrazione.

Naturalmente la distinzione tra il gas destinato ad usi domestici ed il gas destinato ad autotrazione impone la necessità che le macchine siano attrezzate, non con serbatoi mobili, ma con impianti di serbatoi fissi. A questa necessità non si viene incontro solo per ragioni fiscali, ma soprattutto per ragioni di sicurezza: si sa che le cosiddette bombole di gas di petrolio liquefatto possono essere utilizzate bene se sono fisse sulla macchina, se sono quindi immobilizzate; quando invece devono dar luogo a carico e scarico, ad attacchi e distacchi, a servizio di valvole, eccetera, bisognerebbe per la sicurezza poter introdurre sistemi di controllo come quelli stabiliti per il metano. Meglio quindi, fondamentalmente per ragioni di sicurezza, stabilire che debbano essere introdotti sistemi di impianto fisso, in modo che ogni pericolo sia eliminato e in maniera che il rifornimento possa essere fatto solo ai distributori, che del resto nascono come i funghi vicino agli stessi distributori di benzina, perchè in realtà tutti sanno che il sistema di usare gas di petrolio liquefatto fa risparmiare sulla benzina. Così facendo si avrà la possibilità di una tassazione discriminata senza pericolo di eccessive frodi, di formalità burocratiche eccessive per il gas da adoperare per l'autotrazione e per i gas da adoperare per uso domestico.

L'aumento della tassa non porta certamente ad equiparare il costo della trazione a gas di petrolio liquefatto a quello della trazione a benzina, mentre praticamente la resa resta pressocchè identica, perchè l'incidenza fiscale sarà del 46,66 per cento usando il gas e invece del 71 per cento usando la benzina.

Però non si volle andare incontro alle critiche che sono state altre volte fatte dicendo che in questo modo si rende impossibile la circolazione a gas di petrolio e che soprattutto si danneggiano coloro che si erano attrezzati per fornire gli strumenti di questa legale, ammessa, frode fiscale; si è proposta pertanto una tassazione in una misura tollerabile. Perchè poi non si abbia un effetto immediato e non si abbia quindi neppure il dubbio che si vogliano danneggiare coloro che già sono attrezzati con questo sistema di trazione e che si vogliano danneggiare soprattutto coloro che commerciano in macchine grosse, usate, macchine che solo possono essere mantenute in circolazione in quanto si adoperi un sistema di trazione che costi meno di quello della benzina, si propone che solo col 1° gennaio 1960 sia applicata la nuova tassa.

La Commissione ritiene, quanto meno nella sua maggioranza, ma è parso che la minoranza non fosse gravemente contraria...

RODA. È semplicemente contraria al provvedimento.

RUGGERI. Siamo contrari!

TRABUCCHI, *relatore sui disegni di legge nn. 490 e 491*. Dunque, la Commissione, nella sua maggioranza, ritiene che il disegno di legge possa tranquillamente

essere approvato, in quanto corrisponde ad un principio di giustizia fiscale applicato con notevole leggerezza di mano, leggerezza che noi riteniamo forse eccessiva.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 491 dirò che trattasi di un provvedimento parallelo a quello sull'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti. Si applica al metano in bombole un diritto erariale di lire 5 per metro cubo. Non c'è bisogno di dire molte cose su questo disegno di legge.

In realtà tutti sanno che il gas metano rappresenta, tra i vari combustibili ad uso di trazione, quello più economico. Però, mentre i gas di petrolio liquefatti sono suscettibili di un uso non incomodo, il metano presenta non poche difficoltà, sotto questo profilo, soprattutto per il peso delle bombole, che debbono contenerlo a determinata pressione. Le bombole debbono poi essere assoggettate a controllo; il controllo in parola è soggetto al pagamento di un particolare diritto. Il trasporto delle bombole, che sono molto pesanti, non è agevole, e le stesse bombole costano. Per tutte queste ragioni le bombole di metano non possono essere adoperate in quelle zone in cui la distribuzione del metano a colonnina non è abbastanza frequente. Vengono applicate per lo più negli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, e raramente su quelli adibiti a trasporto viaggiatori.

L'imposta è stata pertanto mantenuta entro limiti molto lievi: 5 lire soltanto a metro cubo.

Le varie norme del disegno di legge riguardano disposizioni di carattere particolare, come quella circa l'obbligo di denunziare gli impianti di caricamento delle bombole e l'obbligo di sottoporre i medesimi a controlli da parte degli uffici fiscali. Anche in questa materia, più ancora che di disposizioni fiscali, trattasi di norme a tutela della sicurezza, perciò è disposto che il ricaricamento delle bombole debba avvenire in località adatte, dotate di attrezzature tali da rendere impossibile l'espansione di un incendio e da prevenire incidenti pericolosi alle persone. Gli articoli dall'uno in poi contengono dunque norme destinate sì a garanzie sul piano fiscale, ma con l'occasione destinate anche ad assicurare un controllo ai fini della sicurezza pubblica.

Data la tenuità dell'imposta, riteniamo che il disegno di legge possa essere tranquillamente approvato.

Con ciò credo di aver esaurito le relazioni che mi sono state attribuite in linea diretta o in linea di eredità, però non tassata. (*Ilarità*). Aggiungo l'elencazione dei gettiti presunti dei vari disegni di legge: modificazione in materia di imposte del registro sui trasferimenti immobiliari: 8 miliardi; modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture (su cui deve parlare il senatore Oliva): 3 miliardi e 400 milioni; provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso: miliardi 2,5; norme riguardanti la società concessionaria delle radio-diffusioni: miliardi 4,1; modifiche in materia di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici: miliardi 4,3; istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina: miliardi 6; modifiche dei diritti catastali: miliardi 2,5; aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti: miliardi 1,7; diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole: 700 milioni.

Giunto a questo punto debbo chiedere scusa al Senato per aver dimenticato di illustrare una proposta. Domando al Senato e al Governo se non si ritenga opportuno, ora che siamo in sede di applicazione di imposta sul metano, di aderire alla proposta di modificare una buona volta le disposizioni di legge in base alle quali le infrazioni di questa materia sono punite con multa, introducendo invece il concetto (che secondo me dovrebbe essere esteso un po' alla volta anche alle altre imposte di fabbricazione) che si debba trattare di ammenda.

In tal modo verrebbero semplificate le procedure giudiziarie (noi sappiamo che i nostri uffici giudiziari sono sovraccarichi di lavoro) perchè si renderebbe possibile l'estinzione del debito mediante oblazione. D'altra parte si evita anche la ricerca del dolo e in questi casi (è strano a dirsi) la ricerca del dolo è, per così dire, la via della ricerca dell'evasione: è più facile ottenere un'assoluzione per mancanza di dolo di fronte ad una norma che stabilisca una multa, piuttosto che un'assoluzione per la violazione di una norma in cui è prevista un'ammenda. Invece, pagare a titolo di multa o pagare a titolo di ammenda, per il cittadino, non sembra essere una cosa molto diversa; trattandosi d'altra parte sostanzialmente di infrazioni a norme finanziarie, sembra a me che il concetto dell'ammenda sia anche più logico.

Faccio questa proposta a titolo del tutto personale e non come relatore della Commissione. Mi rimetto all'opinione del Senato ed a quella del Governo. Su questo punto in Commissione non si è parlato: si tratta infatti, ripeto, di una proposta che io, in modo strettamente personale, presento ora al Senato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Bergamasco per riferire sul disegno di legge n. 495.

B E R G A M A S C O , *relatore sul disegno di legge n. 495.* Non credo che occorrano molte parole: il disegno di legge rientra in quel complesso di sgravi che sono stati disposti unitamente agli altri provvedimenti di carattere fiscale. Si tratta di elevare il minimo imponibile dei redditi tassabili agli effetti dell'imposta complementare, segnando un altro passo in avanti sulla via che si era già incominciato a percorrere con la legge 21 maggio 1952 e con la legge 5 gennaio 1956. Si esentano ora dalla complementare numerosi redditi minori, consentendo anche agli uffici di dedicarsi maggiormente alla ricerca dei redditi più rilevanti.

Con l'attuale provvedimento si eleva a 720 mila lire, al lordo della quota fissa esente di 240 mila e delle detrazioni per i carichi di famiglia, il minimo imponibile per la complementare. A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1960, si applicherà la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati di categoria C/2, solo a partire dall'aliquota di 720 mila. L'ultimo articolo del disegno di legge prevede semplicemente che, nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, venga portata la nuova cifra di 720 mila lire al posto della precedente cifra di 540 mila.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Oliva per riferire sul disegno di legge n. 489.

O L I V A , *relatore sul disegno di legge n. 489.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'argomento delle tasse di circolazione sulle autovetture il Governo ha proposto, nel quadro dei provvedimenti destinati alla copertura della spesa per i miglioramenti agli statali, un inasprimento parziale della tabella vigente, che è quella allegata alla legge 21 maggio 1955 n. 463. I criteri seguiti sono stati i seguenti: per un limitato gruppo di autovetture, fino ad una potenza di 8 cavalli vapore, è stata prevista dal Governo una leggera diminuzione della tassa in essere. Per un gruppo compreso tra i nove cavalli vapore ed i quindici cavalli vapore è stata invece mantenuta la stessa tassa. Dalla potenza di sedici cavalli in avanti sono stati previsti degli inasprimenti, in misura progrediente rispetto alla maggiore potenza di cilindrata.

La Commissione ha accettato l'impostazione data dal Governo e raccomanda l'approvazione di questa proposta: con un'unica osservazione, che il relatore ha avuto l'onore di prospettare alla Commissione, e la Commissione ha accettato. Il primo gruppo di autovetture, per le quali è prevista una sia pur modesta diminuzione, si ferma — nella proposta governativa — alla potenza tassabile

fiscale degli otto cavalli vapore; il che avrebbe importato l'esclusione di tutta la vastissima categoria dei proprietari ed utenti delle Fiat 600, di cui è nota non solo la diffusione ma anche il largo impiego a scopo di lavoro e di produttività in genere. La Commissione ha accettato la proposta che anche per questa categoria fosse prevista una diminuzione della tassa. La tassa vigente è di diecimila lire annue, e si propone che venga portata a nove mila lire annue. Quindi la nuova tabella, che è stata distribuita, dovrebbe essere modificata appunto nel senso di sostituire alla cifra « 10.000 », corrispondente alla potenza di nove cavalli vapore, la cifra di « 9.000 ». Naturalmente, siccome le Fiat 600 in circolazione si calcola che siano 502.000, e questo importerebbe una diminuzione di circa 500 milioni nel nuovo introito, si è opposto dal Governo che la Commissione doveva parimenti accettare un modo di riparare a questo minore introito. Due erano le strade: o inasprire maggiormente le cilindrate superiori, o trovare un altro mezzo. Quest'altro mezzo, accettato dalla Commissione, è stato suggerito nella riduzione dello sconto che la legge prevede venga fatto a chi paga interamente le tasse di circolazione all'inizio dell'anno solare.

Come i colleghi sanno, è previsto che la tassa di circolazione possa essere pagata anche a bimestri od a quadrimestri. Per chi paga tutto in una volta, la tassa viene attualmente ridotta del 5 per cento. Prevedendo ora di ridurre questo sconto dal 5 al 3 per cento, si ritiene che si possano recuperare i 500 milioni che andrebbero persi per la diminuzione della tassa applicabile alle Fiat 600. In questo senso quindi la Commissione ha accettato l'alternativa proposta; ha scelto cioè, tra le due soluzioni possibili per il recupero dei 500 milioni, la riduzione dal 5 al 3 per cento dello sconto in parola.

In dipendenza di questo il relatore, a nome della Commissione, ha già fatto pervenire alla Segreteria il testo degli emendamenti necessari. Dopo l'articolo 1 del progetto governativo, s'introdurrà un nuovo articolo 1-bis così formulato:

« L'articolo 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera *a*) del secondo comma è modificato come segue: " *a*) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto " ».

Ovviamente l'articolo 2 del testo governativo, essendo l'articolo finale che stabilisce la decorrenza delle agevolazioni e degli inasprimenti, dovrà essere completato nel senso che, mentre le norme di cui all'articolo 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959, la diminuzione dello sconto dal 5 al 3 per cento (per non creare problemi di rimborsi, di riscossioni in ritardo, eccetera) avrà invece decorrenza dal 1° gennaio 1960, restando fermo che la soluzione unica annua per cui è concesso lo sconto debba essere appunto eseguita all'inizio dell'anno solare.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sui disegni di legge testè illustrati, che si svolgerà contemporaneamente al seguito della discussione sui bilanci finanziari.

È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

M I N I O . Onorevoli colleghi, è certo che se ad ascoltare la relazione del ministro Tambroni fosse stato presente lo spirito sereno del Candido di Francesco Maria Voltaire, esso si sarebbe commosso fin nei precordi in tanta atmosfera di ottimismo, per cui il mondo economico descritto dal Ministro poteva veramente definirsi come il migliore dei mondi possibili.

È noto che questo mondo è il mondo libero: così lo ha definito il ministro Tambroni. Io non so perchè, ma tutte le volte che sento parlare del mondo libero, mi viene in mente la figura di quella ragazza del cine-giornale che solleva le gambe e suona il tamburo. Mi stupisco che in una relazione di carattere economico finanziario il ministro Tambroni, per definire il nostro mondo economico, abbia usato un termine che non ha niente a che vedere con l'economia e con i rapporti economici.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(*Segue* MINIO). Veda, onorevole Taviani, che è presente adesso e sostituisce lo onorevole Tambroni, questo termine può essere usato in tutte le circostanze fuori che in questa. Non ho bisogno di rinviare i nostri Ministri così eruditi alla scienza ed alla storia economica, ma è certo che nè William Petty, nè Adam Smith, nè David Riccardo, studiando le leggi ed i rapporti del nostro mondo economico, hanno usato questa espressione. Essi, uomini di scienza della borghesia quando era una classe progressista, chiamavano le cose col loro nome e, questa economia, economia capitalista. Oggi non so perchè, o forse lo so troppo bene, il termine così storicamente e scientificamente esatto di economia capitalista è sparito dalla letteratura e dalla fraseologia degli uomini rappresentanti della borghesia. Anche il generale Eisenhower, Presidente degli Stati Uniti, adopera il termine capitalismo soltanto nei confronti dell'Unione Sovietica, quando definisce il regime economico di quel Paese socialista come capitalismo di Stato, riservando all'economia americana il nome di economia della libera impresa, della libera iniziativa privata, che sono stati anche i termini continuamente ricorrenti nel rapporto del ministro Tambroni. Quando si cambia il nome alle cose, senza cambiare le cose, questo vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Si dice, per esempio, che un'impresa, quando si è screditata, cambia nome: l'economia capitalista deve essere tanto screditata se perfino i più autorevoli rappresentanti del più grande capitalismo si guardano bene dall'usare questa espressione e la sostituiscono con l'altra: la libera impresa. Ci sarebbe da domandarsi se i cinque milioni di operai americani disoccupati possano trasformarsi così facilmente in liberi imprenditori, e se gli operai della Fiat possano anch'essi diventare imprenditori, dal momento che in quell'officina tra le più grandi, non possono più nemmeno votare per la C.I.S.L., e la maggioranza vota per il sindacato di Valletta, e non scioperano nemmeno più, il che significa che in quell'azienda si è raggiunto il massimo della libertà dell'impresa, quella cioè di non far più nemmeno scioperare gli operai. (*Interruzione del senatore Bollettieri. Proteste dalla sinistra*). Questa domanda lei la dovrebbe rivolgere ai suoi colleghi della C.I.S.L. che hanno interrogato il Ministro dell'interno sul fatto che in Italia si è violato e si viola il diritto di sciopero!

Chiedendo venia di queste osservazioni di poco conto sul rapporto del Ministro, mi sia consentito di rilevare che l'ottimismo del nostro Ministro non è stato da meno quando è entrato a parlare della politica tributaria del nostro Governo. Non ne ha parlato molto, direi che non ne ha parlato affatto, se non con qualche vago accenno. Io entro subito in merito al motivo del mio intervento, riattaccandomi a questi accenni del Ministro, e precisamente alla osservazione che il prelievo tributario del reddito nazionale si aggira su una percentuale del 21-22 per cento, se non vado errato, e sarebbe contenuto nei limiti di quello che egli ha chiamato il limite di sicurezza.

Io mi permetto di osservare che un'affermazione di questo genere non può in nessun modo soddisfare chi si interessa un poco di queste cose, e soprattutto non può soddisfare il Parlamento italiano. Dire che il prelievo del reddito nazionale a fini fiscali si aggira sul 21-22 per cento non significa proprio niente. Può essere al di sopra o al di sotto del limite di sicurezza. Noi vorremmo sapere come è prelevato, su chi è prelevato, come funzionano gli strumenti con il quale questo prelievo si effettua. In altre parole chi paga, chi non paga, se tutti i cittadini nei limiti della loro capacità contributiva, come prevede la Costituzione, adempiono al loro do-

vere tributario; come si ripartisce questo carico tributario sulle varie categorie di cittadini o classi di reddito. Questo è l'argomento centrale di un esame di una politica tributaria. La cifra dataci dal Ministro non ci dice assolutamente nulla.

Chi paga, chi non paga, come si paga? Andiamo o non andiamo verso quel regime di perequazione tributaria che è previsto nella nostra Costituzione, del quale tanto si è parlato negli anni scorsi e del quale ora non si parla più? Infatti nel rapporto del Ministro non c'è stata una parola su questa questione grossa e grave, e niente abbiamo trovato neppure nelle relazioni presentate dai colleghi della maggioranza, in contrasto con quanto avveniva negli anni scorsi dove almeno la questione era affrontata, e qualche cifra, qualche analisi di questo fenomeno si trovava.

L'onorevole Tambroni ci ha anche detto di uno spostamento, di un trasferimento di redditi che si sarebbe operato nell'economia del nostro Paese e ci ha dato dei dati, delle indicazioni, ma mi pare che anche questo non sia affatto sufficiente. Io non voglio entrare nel merito delle cifre che ci sono state date dall'onorevole Tambroni, non avendo elementi per giudicare della loro esattezza, ma mi consenta il Ministro di dire che per parlare di un trasferimento di ricchezza bisognerebbe innanzitutto conoscere con esattezza come si ripartisce il reddito nazionale nel nostro Paese, e, dopo averci detto come si ripartisce il reddito, in qual modo si verifica questo trasferimento. Mi consenta un esempio, onorevole Ministro: se il mio Comune spende 20 milioni per le varie forme di assistenza ad alcune categorie di cittadini, evidentemente si attribuisce un reddito a persone che non lo avevano, tanto è vero che il Comune interviene per sostituirsi a loro nel pagamento di determinati oneri. Se però il Comune questa somma l'ha prelevata con le imposte sui consumi, mi consenta l'onorevole Tambroni di dirle che in questo caso non vi è effettivo e sostanziale trasferimento di reddito, perchè sono gli stessi cittadini, presso a poco, che hanno pagato per gli assistiti, ossia da una parte e dall'altra percettori di redditi estremamente modesti.

Ora tutto il problema sta qui, onorevoli colleghi: ossia, il sistema tributario tuttora vigente nel nostro Paese adempie a quello scopo di perequazione che noi volevamo raggiungere, che voi stessi dicevate di volere raggiungere? Il nostro sistema tributario è un'attenuante dell'ingiusta ripartizione dei redditi determinata dal sistema economico o invece aggrava questa ripartizione? Abbiamo cercato invano una risposta nelle relazioni presentateci dai nostri relatori. Vorrei ricordare loro, ad esempio, che proprio l'anno scorso il senatore Spagnolli non dimenticò di trattare questo problema ed affermò che il problema che stava e sta davanti a noi, davanti al Parlamento italiano, è appunto quello di organizzare un sistema di imposizione efficiente e moderno, capace veramente di esercitare quella funzione redistributrice della ricchezza che costituisce un elemento essenziale della pubblica spesa e della pubblica entrata in uno Stato moderno. Oggi di tutto questo non si dice più nulla, non se ne parla più, ed invano se ne cerca un accenno nelle relazioni, invano l'abbiamo atteso dal nostro Ministro. La parola riforma tributaria, ad esempio, è scomparsa ormai da parecchio tempo dalla circolazione, come è scomparsa dalla circolazione da parte democristiana la riforma agraria della quale non si parla più, come del resto non si parla più ormai di nessuna riforma di struttura dell'economia del nostro Paese, e tutto il discorso dell'onorevole Tambroni è stato dedicato ad assicurare le classi dominanti che nulla sarà toccato nell'ordinamento vigente.

Diamo pure ai relatori tutte le attenuanti che ad essi si possono concedere in relazione alla brevità del tempo che è stato loro concesso, al modo veramente infelice con il quale il Parlamento discute i bilanci, ma io penso che un problema di questo genere non poteva essere ignorato, specie in un momento in cui i problemi tributari sono diventati problemi di fondo nella vita nazionale, in un momento in cui numerose categorie di cittadini sono in agitazione. Ed è anche un problema sul quale ogni giorno la stampa quotidiana, in un modo o nell'altro, richiama l'attenzione del pubblico. Nelle relazioni non c'è che qualche vago accenno, come quello della

relazione del senatore Conti. Un problema di grande importanza, come quello che si riferisce alla gestione appaltata delle imposte di consumo, niente di meno che in 6.800 Comuni, come è messo in rilievo nella relazione del senatore Conti? « Dato che una parte notevolissima delle entrate tributarie dei Comuni è soggetta a questa forma di esazione, bisognerà preoccuparsi di organizzare dei servizi ispettivi, perchè non si può ammettere che una tale situazione rimanga incontrollata ». Pensavamo fosse giunto il momento di domandarci, invece, se deve rimanere questo sistema di esazione di uno dei più importanti tributi comunali: il problema non è quello di istituire un servizio ispettivo, ma di affrontare una buona volta, come abbiamo fatto noi nel nostro progetto relativo alla finanza locale, il problema delle gestioni appaltate delle imposte di consumo, per domandarci se questo sistema feudale deve mantenersi nel nostro Paese.

Per continuare, nelle relazioni non ho trovato che due riferimenti al problema delle imposte dirette e delle imposte indirette. Nella relazione del senatore Conti si accenna ad una esigenza, universalmente sentita, di incrementare il volume delle imposte dirette e nella relazione del collega Cenini si legge la soddisfazione con la quale il relatore ha constatato che nel bilancio dell'esercizio 1959-1960 l'incidenza percentuale delle imposte dirette sarebbe aumentata dell'1,11 per cento. E il relatore aggiunge che in questo modo ci si avvicina alla percentuale degli altri Paesi dell'Europa occidentale. Non voglio ripetere cifre ormai a tutti note, che anche ieri sono state ricordate dal collega Pesenti. Mi limito solo ad osservare al senatore Cenini che, di questo passo, ci vorranno quaranta o cinquant'anni per raggiungere le percentuali di imposte dirette di Paesi come la Svizzera, l'Inghilterra, la Germania e la Francia. Dunque, nulla è cambiato nella struttura del nostro bilancio e nella struttura del sistema fiscale del nostro Paese, e voi stessi dovete riconoscerlo.

Non voglio entrare nel merito dell'eterna questione della divisione delle entrate in imposte dirette e indirette. C'è perfino chi dice che oggi questa distinzione non ha più il valore di una volta e che ha perduto gran parte del suo significato. È una disquisizione di carattere teorico, sulla quale non voglio entrare. Non così però debbono pensarla i grandi gruppi della borghesia italiana i quali, non appena hanno sentito dire che lo Stato avrebbe dovuto ricorrere a nuove entrate per far fronte all'aumento degli statali, hanno subito scritto sui loro giornali (cito da un giornale della Confindustria) che « non si potrà certamente pensare a coprire l'onere degli aumenti agli statali con nuovi aggravi sulle imposte dirette », il che fa pensare che costoro, che si intendono molto di queste cose, non siano del parere che la differenza tra imposte dirette e imposte indirette abbia perso il suo significato.

Scrive un altro giornale della Confindustria, per confondere le cose, che la pressione fiscale avrebbe raggiunto nel nostro Paese limiti insuperabili ed ecco come ne parlano: « Nel 1951-52 lo Stato ha incassato 1.864 miliardi di tasse e nel 1958-59 ne incasserà poco meno di 3.000, l'aumento delle entrate pubbliche essendo dunque del 64 per cento. Dobbiamo ritenere che questo dovrebbe bastare, ma il fisco dimostra che non basta ancora ». Sembra quasi, a sentire lor signori, che i 3.000 miliardi li paghino loro, mentre la realtà si è che la più gran parte di questi 3.000 miliardi viene pagata dai consumatori e non certamente da coloro che sostengono e finanziano la Confindustria.

Il fatto è che i grandi industriali italiani, i grandi agrari, considerano lo Stato una cosa loro solo quando si tratta di averlo a loro disposizione, come strumento del loro dominio e della conservazione delle loro proprietà e dei loro privilegi; allora lo Stato è al di sopra di tutto, è intoccabile, è addirittura, secondo certe concezioni, la personificazione della ragione assoluta. Lo Stato diventa loro nemico quando si tratta di pagare le imposte, un nemico da combattere senza esclusione di colpi, e i frodatori diventano le vittime indifese del fiscalismo degli enti pubblici.

Pochi giorni or sono un giornale di Milano osservava che questa di Malagodi e della Confindustria è in fondo la concezione tradizionale che la borghesia italiana ha del sistema fiscale, ossia che le imposte debbono pagarle

i lavoratori, i consumatori, i ceti meno avvantaggiati dal regime sociale, in altre parole la piccola e la povera gente. È nota ormai questa inimicizia tradizionale tra la grande borghesia italiana e gli uffici fiscali, e non c'è da credere che la dichiarazione Vanoni abbia cambiato molto lo stato delle cose.

L'onorevole Andreotti ha scritto pochi giorni or sono che sarebbe ora di finirla, con la leggenda dell'italiano che non paga le tasse, così cara alla letteratura fumettistica dei Paesi amici: « questa leggenda deve cedere il passo ad una realtà constatata: la perequazione tributaria non è un mito o un'utopia, ma rappresenta una felice innovazione della legge nel costume nazionale ». Non so di questa leggenda che gli italiani non pagano le tasse, se esiste o meno; so però che esiste non una leggenda, ma una realtà, che certi gruppi di cittadini italiani non pagano le tasse ed è questo quello che l'onorevole Andreotti doveva dire, non farci questa morale a buon mercato.

Ma non è vero che l'anno scorso il senatore Spagnolli nella sua relazione doveva amaramente constatare che ancora oggi il 50 per cento del reddito sfugge all'accertamento fiscale? Ossia una percentuale tanto elevata quanto lo era durante il regime fascista? L'onorevole Andreotti certo può con queste sue dichiarazioni guadagnarsi la simpatia delle persone che gli stanno a cuore; non crediamo però che sia giusto, che sia serio che un ex Ministro delle finanze si faccia beffe degli italiani e soprattutto si faccia beffe del Parlamento italiano.

Voglio limitarmi soltanto al alcune osservazioni. È chiaro che una riforma del sistema tributario non poteva essere inspirata che ad alcuni principi che noi tutti abbiamo accettato e sui quali tutti abbiamo convenuto, e voi e noi. Non voglio ritornare alle discussioni che ebbero luogo in questa Assemblea alcuni anni or sono ed in modo particolare quando si discusse la riforma Vanoni, ma è pur certo che tutti eravamo d'accordo che una riforma del sistema tributario diretta ad instaurare una vera perequazione tributaria, e a fare in modo che lo strumento fiscale servisse ai fini di una perequazione e di una redistribuzione del reddito a favore delle categorie più bisognose e meno favorite dal nostro sistema economico, dovesse essere indirizzata alla personalizzazione del reddito, alla realizzazione della progressività dell'imposta e a metter fine al malcostume dell'evasione tributaria. I nostri Ministri, i nostri relatori ci vogliono dire in che maniera questo scopo è stato perseguito e come è stato raggiunto? Che cosa si intende fare per perseguirlo o per raggiungerlo? O dobbiamo constatare che anche su questa questione di così grande rilievo non vi sia più nulla da fare, che ci si debba mettere sopra una pietra tombale, o dobbiamo contentarci di quello che ci viene a raccontare l'onorevole Andreotti?

Dunque, l'onorevole Andreotti ci dice che ormai la leggenda dell'evasione deve essere considerata tramontata. Ebbene, io mi permetterò di leggervi, onorevoli colleghi, e in modo particolare mi rivolgo ai relatori, quanto ha scritto recentemente su questa questione il Bresciani Turroni: « Si può affermare, egli dice, con sicurezza che l'evasione assume vastissime proporzioni specie nelle classi con reddito elevato, e questa è l'opinione anche di alti funzionari del Ministero delle finanze ». Non è però, a quanto pare, l'opinione del loro Ministro. « Secondo le denunce dell'imposta complementare nel 1954 in tutta Italia appena 1016 contribuenti avevano un reddito di oltre 10 milioni ».

Il Bresciani Turroni conclude: « Di fronte ai risultati così scoraggianti avutisi fino ad ora non si comprende il compiacimento talora manifestato circa gli effetti della legge Vanoni »! cioè non si comprende il compiacimento vostro, del Ministro, dell'onorevole Andreotti. « La verità è che essa non ha fino ad ora raggiunto l'obiettivo principale che era da una parte quello di ottenere dichiarazioni sincere e dall'altra parte di diffondere negli uffici delle imposte una atmosfera di fiducia ». Ma queste sono ancora affermazioni, sono parole; andiamo un momento a guardare alcune cifre che ci possono illuminare meglio sulla situazione. Ascoltiamo quanto ha scritto in materia di accertamenti della complementare il Visentini: « secondo

i dati recentemente pubblicati dalla stampa in tutta Italia per l'esercizio 1956-1957, risultano solo tre contribuenti con reddito imponibile superiore ai 250 milioni; 30 con reddito imponibile tra i 100 e i 250 milioni; 55 tra i 50 e i 100 milioni; 305 fra i 20 e i 50 milioni; 1.106 tra i 10 e i 20 milioni ». Può bastare così. Il Visentini, dopo aver riportato queste cifre, commenta amaramente: « Credo che in una prima all'Opera o in certe stazioni turistiche ognuno, guardandosi attorno, possa facilmente individuare più di mille persone con un reddito superiore ai 10 milioni ».

Si dice — ed è stato sottolineato in modo particolare da Bresciani Turroni — che una causa di queste infedeli dichiarazioni e degli ancora più infedeli accertamenti dovrebbe essere ricercata nell'elevatezza delle aliquote e da qui il suggerimento di diminuirle per favorire dichiarazioni più sincere e il compito degli uffici tributari. Il Bresciani Turroni fa, ad esempio, il caso di un reddito di 100 milioni, che si vedrebbe assorbito oggi con l'aliquota del 23 per cento della complementare, 23 milioni, riducendosi quindi ad un reddito di 77 milioni, sul quale inciderebbe poi l'imposta di famiglia con un'aliquota che si aggira su circa il 15 per cento. Queste aliquote sommate — dice il Bresciani Turroni — significano quasi la confisca dei grossi redditi.

Non direi che, detratti da un reddito di 100 milioni sia pure 23 milioni ai fini della complementare e una decina di milioni ai fini dell'imposta di famiglia, ciò significhi la confisca del reddito stesso. Rimarrebbero sempre al titolare di un reddito di 100 milioni oltre 60 milioni per vivere. Non c'è quindi da temere che debba essere iscritto nell'elenco dei poveri!

In Inghilterra — mi rivolgo a lei, collega Varaldo, perchè mi pare che mi guardi con un sorriso sarcatico...

VARALDO. No, tutt'altro. Dicevo che era sbagliato il calcolo, perchè prima si toglie la ricchezza mobile e poi...

MINIO. Il Bresciani fa il calcolo della complementare. C'è da pensare che l'incidenza della ricchezza mobile sia stata già calcolata. Comunque non saremmo mai all'espropriazione, alla miseria...

VARALDO. Sono d'accordo.

MINIO. Giacchè parliamo di avvicinarsi a sistemi tributari più moderni, mi permetto di ricordare all'onorevole Varaldo che in Inghilterra l'aliquota massima sul reddito personale è del 92,5 per cento, e che tale aliquota viene raggiunta al limite delle 15 mila sterline di reddito annuo, cioè a qualcosa come 30 milioni, e nessuno in Inghilterra muore di fame, nessuno grida all'espropriazione.

La realtà si è che noi di tutto questo, tra l'altro, non possiamo darne neppure colpa alle deficienze strutturali e al funzionamento dei nostri uffici erariali. Si prenda, ad esempio, il gettito della complementare oggi. Io domando ai colleghi: se il gettito dell'imposta complementare sparisse dal nostro bilancio, ce ne accorgeremmo? Il gettito dell'imposta complementare, cioè dell'imposta personale progressiva che dovrebbe essere la imposta fondamentale di un bilancio moderno, è tale che potrebbe scomparire senza alterare nè le risultanze del bilancio, nè la struttura stessa del bilancio e del prelievo tributario. A parte le evasioni e le deficienze dei nostri uffici fiscali, vediamo come è congegnata la legge in base alla quale si applica la complementare, che dovrebbe essere uno strumento di perequazione tributaria. Secondo l'articolo 135 del testo unico delle imposte dirette, non ancora entrato in vigore, ma che raccoglie norme già vigenti, ai fini della complementare i singoli redditi sono valutati in questo modo: i redditi dominicali dei terreni in misura pari agli imponibili catastali moltiplicati per un certo coefficiente, che tutti gli anni viene determinato dal Ministro delle finanze; i redditi di ricchezza mobile in misura pari ai redditi netti determinati ai fini dell'imposta stessa. Quindi praticamente su questi redditi l'imposta complementare è una specie di addizionale all'imponibile catastale e all'imponibile accertato ai fini della ricchezza mobile. Si può pensare che con questo congegno, a prescindere da tutto il resto, questa imposta as-

suma l'importanza che dovrebbe avere nel nostro bilancio e nel nostro sistema tributario? Pensate adesso di agganciare all'imposta complementare l'imposta di famiglia? Voi avrete così agganciato l'imposta di famiglia all'imponibile catastale e i redditi accertati ai fini della ricchezza mobile, e avrete liquidato anche l'altra imposta personale sul reddito che esiste nel nostro Paese.

Ripeto: di tutto questo noi non discutiamo, non parliamo, continuiamo ad andare avanti nello stesso modo e tutti gli anni ci si viene a raccontare le stesse cose, inaridendo la discussione in un esame di cifre che in fondo non dicono niente a nessuno, trascurando i problemi di fondo, che dovrebbero invece interessare il Parlamento italiano e che interessavano vivacemente anche voi, una volta, onorevoli colleghi. Io non posso però tralasciare, sia pure parlandone brevemente, alcune altre questioni che sono state accennate tanto nelne relazioni come dal Ministro, ma soltanto puramente accennate: i problemi dei Comuni e della finanza locale. Premetto che non voglio entrare nel merito di questi problemi, che io spero possano venire tra non molto in discussione davanti alla nostra Assemblea, tanto sembrano maturi e sembra giunto il momento di poterli seriamente affrontare.

Anche qui devo notare l'estrema povertà delle nostre relazioni, le quali in tutti gli esercizi precedenti dedicavano una parte anche a questi problemi. Il bilancio dello Stato non è soltanto il bilancio del Governo, è anche il bilancio dei Comuni, delle provincie, degli enti locali; non si può evidentemente parlare di una situazione tributaria o fiscale, senza tener presente anche quali sono gli strumenti a disposizione dei Comuni e la situazione finanziaria dei Comuni stessi.

Il ministro Tambroni ha fatto un accenno ai problemi della finanza locale, laddove ha detto che si tratterebbe di costituire degli organismi fra i Comuni, tali da consentire loro di affrontare certe spese e l'onere di certi servizi in comune. Non abbiamo capito bene di che si tratta, purtuttavia ci si vorrà riconoscere che non è certo questo quello che ci attendevamo dal Ministro in una materia di tale importanza e che sta diventando uno dei problemi più gravi della nostra vita nazionale. Ma ho detto di non voler entrare nel merito e mi limito soltanto a sottolineare alcune questioni e a richiamare su di esse la attenzione dei Ministri e del Parlamento.

Innanzitutto una domanda al Ministro delle finanze. Non è presente, ma spero che la domanda gli possa pervenire lo stesso. Si era costituita non molto tempo fa una Commissione, con decreto del ministro Preti, per lo studio dei problemi della finanza locale, della quale Commissione facevano parte anche alcuni parlamentari. Questa Commissione fu convocata alcune volte, fu sottoposto ad essa un progetto ministeriale, che essa non considerò soddisfacente, perchè era stata costituita non per esaminare un progetto governativo, ma per esaminare e studiare problemi più generali e complessi della finanza locale. E ad un certo momento questa Commissione fu posta di fronte al fatto compiuto, alla presentazione al Parlamento di questo progetto governativo sul quale del resto si era pronunziata nella sua grande maggioranza in senso contrario (la Commissione era composta in gran parte da rappresentanti di amministrazioni comunali e provinciali); e da allora in poi questa Commissione non è stata più convocata. Noi vorremmo garbatamente presentare al Ministro delle finanze la richiesta che questa Commissione possa essere ancora convocata e che essa possa adempiere al compito che le era stato affidato, o ci si dica chiaramente che non si intende più avere la collaborazione delle amministrazioni comunali e provinciali nella risoluzione di un problema che interessa in primo luogo gli enti locali.

Ciò premesso vorrei, sempre a proposito di finanza locale, fermarmi soltanto su alcuni aspetti urgenti, perchè tra l'altro eravamo tutti d'accordo che, in attesa di provvedimenti più ampi a favore degli enti locali, si dovessero almeno evitare provvedimenti che ne aggravassero la situazione già abbastanza grave e insostenibile. Intanto devo richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che nel progetto presentato dal Governo per l'aumento del trattamento economico ai dipendenti statali vi è, come al solito, una norma che riguarda gli Enti locali, norma che già altre volte ha creato gravi imbarazzi e che minac-

cia anche questa volta di creare una situazione delle più difficili. Si tratta della norma contenuta nell'articolo 16, con la quale si dice che gli Enti locali « possono, qualora le ordinarie disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci lo consentano, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui... ». Ossia ancora una volta nella situazione grave in cui si trovano i bilanci dei Comuni e delle Provincie si attribuisce loro un onere senza alcuna compensazione. Lo Stato ha aumentato, ed ha fatto bene, il trattamento economico ai dipendenti statali, ma lo Stato si è procurato anche i mezzi per farvi fronte. Non voglio entrare in questo momento nel merito della questione, ossia come si è procurato questi mezzi, se poteva fare in un modo piuttosto che in un altro. Comunque lo Stato ha coperto la sua spesa. I Comuni e le Provincie come faranno a coprire questa nuova spesa che viene loro attribuita? È vero che nell'articolo 16 è detto che i Comuni « possono », ma si sa molto bene che cosa significa questo quando vi sono migliaia e migliaia di dipendenti degli Enti locali, i quali non sono certamente in condizioni economiche migliori di quelle degli statali, e che richiedono aumenti, ai quali bisognerà pur far fronte. O ancora una volta si vogliono mettere gli Enti locali nella condizione di essere a tutti i costi impopolari, o per non poter concedere gli aumenti o per dovere gravare ancora di più la mano sui contribuenti con le imposte di consumo? Ammesso che ciò si possa ancora fare, perchè voi non ignorate che quando si è raggiunto il massimo delle supercontribuzioni sulle imposte di consumo, e molti Comuni hanno raggiunto da tempo tale massimo, non c'è più niente da fare per ottenere nuove entrate e far fronte agli aumenti di spesa derivanti dagli aumenti ai dipendenti degli Enti locali che ci verranno richiesti e ai quali dovremo far fronte. Non possiamo ancora una volta caricare sugli Enti locali delle spese senza dar loro i mezzi corrispettivi di entrata. E mi pare che su questo altre volte eravamo tutti d'accordo e si era convenuto che non si potevano attribuire nuovi oneri ai Comuni e alle Provincie, senza anche provvedere alla loro copertura e al loro finanziamento. (*Commenti dalla sinistra*).

Non si può uscirne fuori con una formulazione che sa di ipocrisia: non siete obbligati, se non avete i mezzi, non date gli aumenti, e ignorare che i dipendenti degli enti locali hanno gli stessi diritti dei dipendenti dello Stato.

Il secondo problema sul quale voglio richiamare l'attenzione del Governo è quello delle aree fabbricabili. Cosa si intende fare in materia? Silenzio anche qui, silenzio molto rassicurante per i proprietari di aree fabbricabili, ma non per i Comuni.

RODA. I buoi più grossi ormai sono scappati.

MINIO. Non sono ancora del tutto scappati; se si difendono con le unghie e con i denti, ciò dimostra che c'è ancora del panno da tagliare, che ci sono ancora delle belle fette di torta.

Che intenzioni ha il Governo? Il problema non riguarda soltanto i Comuni, non è solo un problema di finanza locale, è un problema che va molto oltre e riguarda non solo le entrate e le spese dei Comuni, ma i piani regolatori, lo sviluppo urbanistico delle nostre città. Vorrei che tutti ci rendessimo conto che attraversiamo un periodo particolare nella storia del nostro Paese: piccoli e medi Comuni diventano cittadine; città si trasformano in metropoli. Dovunque c'è una espansione rapida e grandiosa dei nostri abitati, e ciò pone i nostri Comuni di fronte a gravissimi problemi di sviluppo urbanistico. Ma si ha un'idea del disordine urbanistico che dilaga nel nostro Paese, in conseguenza del fatto che non si pone un limite alla pressione che la proprietà privata esercita in tutti i sensi per sottoporre al suo particolare interesse speculativo gli interessi generali dei cittadini? Quanto avviene a Roma è un esempio tipico dello scandalo che dilaga in materia. La storia del piano regolatore di Roma è una delle cose che più indignano tutti i cittadini. Lo Stato dà cinque miliardi all'anno a questa città, e questo denaro serve per fare opere pubbliche e per arricchire a decine di miliardi i proprietari di aree fabbricabili, che su questo arricchimento non pagano neanche un soldo, mentre

se tali utili fossero stati attribuiti allo Stato ed agli enti pubblici, si sarebbero sanate le finanze dei grandi Comuni che avrebbero avuto i mezzi per la realizzazione dei piani regolatori e delle opere pubbliche necessarie all'espansione edilizia ed urbanistica.

È, per terminare sulla finanza degli enti locali, un appello che rivolgo personalmente al Ministro delle finanze, in relazione all'imposta di famiglia. Anche qui non entrerò nel merito della dibattuta questione. Dobbiamo però constatare che per la prima volta il gettito della complementare ha superato nel nostro Paese il gettito dell'imposta di famiglia. Onorevole Tambroni, non è per colpa dei Comuni che questo è accaduto. Gli è che da alcuni anni, dopo una famigerata sentenza della Corte di cassazione (perchè questo è il nome che essa merita) e dopo le circolari non meno famigerate del Ministro Andreotti, i Comuni sono stati gettati nella paralisi e nel caos, e si sono visti privare del solo strumento di perequazione tributaria che essi avevano nelle loro mani, ossia di questa imposta che ormai si vuole considerare come agganciata all'imposta complementare, malgrado la chiara lettera della legge. Su tale questione riteniamo debba pronunciarsi il Parlamento, ma noi abbiamo anche il diritto di dire che, fino a quando il Parlamento non si sarà pronunciato, la legge in vigore deve essere rispettata, e quale sia la legge in vigore non v'è ombra di dubbio. Potrei richiamarmi al progetto di legge presentato nella passata legislatura dal senatore Cenini e da altri, ma io mi voglio richiamare alla lettera della legge, e alla interpretazione che il legislatore ha dato di quella legge.

Ora, io che non sono avvocato, che non sono giurista, vorrei premettere che nelle disposizioni sull'applicazione delle leggi in genere è detto all'articolo 12 che nell'applicare la legge (e tale compito spetta al magistrato) « non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore ». Su questa materia la intenzione del legislatore si è pronunciata chiara e senza ombra di dubbio. Ora chi fu il legislatore quando col decreto legislativo luogotenenziale del 1945 si soppresse l'articolo 119 del testo unico della finanza locale, ossia l'agganciamento dell'imposta di famiglia alla complementare? Il legislatore non fu il Parlamento che non esisteva, ma lo stesso Governo che allora aveva poteri legislativi e li conservò fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

Fu quindi il Governo ad emanare quella legge, e il Governo ad interpretarla con le sue circolari e le istruzioni inviate ai Comuni. Abbiamo quindi la legge e la interpretazione del legislatore stesso. Nella circolare del Ministero delle finanze del 23 marzo 1945 è detto: « Si avverte che è stato abrogato l'articolo 119 del testo unico della finanza locale in forza del quale le aliquote dell'imposta di famiglia erano applicate agli imponibili che servivano di base per la determinazione della complementare. Consegue da ciò che i Comuni, agli effetti dell'imposta di famiglia, dovranno procedere ad un accertamento diretto e autonomo di tutti i redditi di ogni contribuente, indipendentemente dagli accertamenti eseguiti agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare ».

Questa era l'interpretazione data dal legislatore alla sua legge, interpretazione alla quale il giudice deve attenersi in base all'articolo 12 delle norme generali sull'applicazione della legge. Ma c'è di più; nella stessa circolare, a maggiore chiarezza, il Ministro diceva che « ove vi fossero stati già degli accertamenti, eseguiti in base alla complementare, questi accertamenti dovevano essere riveduti con criteri indipendenti ed autonomi ».

È chiaro? Ebbene, sentiamo ora come parla la Commissione centrale delle imposte dirette quando accoglie un ricorso: « Il ricorrente Tal dei Tali lamenta che il suo reddito sia stato determinato dalla Giunta provinciale amministrativa indipendentemente dal reddito determinato dall'ufficio erariale. La censura merita accoglimento perchè ormai questa è diventata giurisprudenza costante, consolidata dalla Corte di cassazione e di questo collegio ». La legge non esiste più, ad essa non si fa più nemmeno riferimento: esiste solo la volontà del giudice che si sostituisce alla volontà del legislatore, ossia il magistrato che si fa legislatore!

Ma vi è di peggio. Ad un certo momento si disse che i Comuni potevano integrare, e quindi modificare, l'accertamento erariale, e soprattutto non tenerne conto quando detto accertamento non fosse definitivo. Si poteva quindi presumere che l'accertamento comunale rimanesse valido qualora, nel momento in cui veniva eseguito, l'accertamento erariale non fosse definitivo, ma neanche questo è valso a nulla, perchè la serafica Commissione centrale per le imposte dirette ha deciso che all'accertamento erariale ci si debba sempre attenere, anche quando esso diventi definitivo nel corso della procedura del contenzioso, per cui c'è sempre modo, per i ricchi e ben provveduti contribuenti, ricorrendo all'infinito, far sì che, in attesa della definizione dell'accertamento comunale, diventi definitivo quello erariale, rendendo vano ogni sforzo delle Amministrazioni comunali. Dopo il danno, anche la beffa!

Non ignoro che alla Camera è stato presentato un progetto di legge nel quale si sostiene che l'imposta di famiglia non deve essere un tributo autonomo, ma deve venire di nuovo agganciata alla complementare; in altri termini, si chiede il ripristino dell'articolo 119 del testo unico della finanza locale. È una posizione rispettabilissima: si ritiene che si debba ritornare al sistema di prima, e si propone un disegno di legge. Con questo però si riconosce che la legge attualmente in vigore è quella che abrogò l'articolo 119 della finanza locale; il che vuol dire che, fino a quando quella legge è in vigore e non sarà modificata dal Parlamento, non si possono costringere i Comuni a fare quello che la legge non consente.

Per cui, in attesa che il Parlamento si sia pronunziato su questa e altre proposte di legge, io invito, anche a nome di tutti gli amministratori italiani che si sono solennemente pronunziati in questa questione, il Ministro delle finanze ad intervenire presso le Giunte provinciali amministrative con i mezzi a sua disposizione, perchè la legge sia rispettata (perchè deve essere rispettata da tutti) non essendo lecito a chicchessia sostituirsi alla volontà del legislatore, ripetutamente e chiaramente espressa. (*Interruzioni dalla sinistra*).

E, in ultimo, alcune questioni in relazione al problema contadino e alla pressione fiscale che viene esercitata sulle campagne. Non parlerò di pressione sull'agricoltura in genere, perchè non amo queste espressioni che mettono tutto nello stesso sacco. Si dice: i cittadini pagano molte tasse, l'agricoltura paga molte tasse, l'industria paga molte tasse; ma è un sistema comodo per confondere e ingarbugliare le idee, perchè, quando la notte è scura, tutte le vacche sono nere. Mettete insieme il grande latifondista ed il piccolo contadino, e poi ditemi se è vero che tutti sono schiacciati dalle imposte!

È il modo di parlare dell'onorevole Bonomi, ma io non intendo parlare così. Il problema però esiste, e il Parlamento e il Governo non possono ignorare la gravità della situazione che si è determinata nelle campagne e le grandi manifestazioni che hanno luogo in alcune regioni d'Italia, e che sono espressione del profondo malcontento e del profondo disagio di una grande categoria di lavoratori quale è data dai contadini coltivatori diretti. La realtà è che questa categoria (lo avete riconosciuto anche voi, a parole, e a parole lo ha riconosciuto l'onorevole Bonomi) non ha avuto nessun beneficio, neppure il più piccolo fra quanti, entro certi limiti, sono stati riconosciuti ad altre categorie.

Osservava una volta l'onorevole Vanoni che tutte le imposte proporzionali non sono adeguate agli scopi della perequazione tributaria. Da parecchi anni noi amministratori, e noi parlamentari, sosteniamo la necessità della differenziazione delle imposte reali che gravano sui contadini coltivatori diretti da quelle che gravano sulla grande e media proprietà terriera. Ossia, chiediamo che si riconosca anche per il contadino coltivatore diretto la caratteristica del suo reddito, che è reddito di lavoro.

In fondo, per quale ragione si riconosce il reddito del lavoro ai fini, per esempio, della ricchezza mobile, ai fini dell'imposta di famiglia, e non per i contadini coltivatori diretti? Si consideri questa ingiustizia: il Ministero delle finanze non ha mai voluto riconoscere le deliberazioni dei Comuni che hanno esteso ai contadini coltivatori diretti la riduzione del 50 per cento sui redditi di

lavoro, perchè per il Ministero delle finanze il reddito di lavoro è soltanto quello dei lavoratori dipendenti, cosicchè, mentre gli alti funzionari dello Stato, gli alti magistrati, perchè lavoratori dipendenti, hanno diritto alla riduzione accordata ai redditi di lavoro, tale riduzione viene negata ai contadini ed anche agli artigiani perchè considerati lavoratori indipendenti!

L'onorevole Bonomi che pretende di essere il santo protettore dei contadini italiani, ancora una volta, ha fatto ricadere sui Comuni, sulle Provincie, sugli Enti locali la responsabilità dei pesi fiscali che gravano e opprimono i contadini e ha chiesto ancora una volta, in uno dei suoi ultimi discorsi oceanici, la politica della lesina per i Comuni che è, nel suo fondo, una richiesta anti-contadina, non è una richiesta favorevole ai contadini. Perchè una politica di lesina vuol dire negare l'assistenza, negare le strade, l'acqua, la luce; mentre i contadini italiani vogliono più scuole, più strade, più luce, più civiltà. Non è vero quello che racconta Bonomi, che la politica della lesina è quella che occorre per i contadini coltivatori diretti.

Occorrono invece provvedimenti i quali riconoscano che il loro reddito è un reddito di lavoro. D'altra parte è vero che le imposte e le sovraimposte comunali e provinciali sono imposte reali, ma anche la ricchezza mobile è una imposta reale. Però la ricchezza mobile distingue il reddito in varie categorie e riconosce determinate esenzioni, una certa se pur limitata franchigia, una diminuzione di aliquota per i redditi fino ad un certo livello.

Perchè questo non si può riconoscere ai contadini coltivatori diretti la cui piccola proprietà è uno strumento di lavoro, e il cui reddito è un reddito di lavoro? L'onorevole Ferrari Aggradi ha dichiarato in un'occasione piuttosto solenne di ritenere matura la applicazione anche ai redditi agricoli del criterio di personalizzazione delle imposte reali che sta alla base della perequazione tributaria. Personalizzazione vuol dire distinguere un reddito da un altro, distinguere due redditi diversi a seconda delle condizioni economiche e sociali dei percettori di questi redditi. Ho visto che anche l'onorevole Bonomi ha avuto qualche accenno simile senza però trarne nessuna conseguenza sul terreno pratico. Perchè l'onorevole Bonomi, dopo aver detto che ci si dovrà avviare a considerare il reddito dei coltivatori diretti come reddito di lavoro, ha però soggiunto che il progetto sul quale lui insiste perchè venga approvato non è il progetto che distingue i contadini coltivatori diretti dagli altri proprietari di terra, è il progetto di blocco indiscriminato per tutti delle sovraimposte comunali e provinciali. Il che vuol dire che i coltivatori diretti servono per rendere un servizio ai grandi proprietari e agli agrari. D'altra parte l'onorevole Bonomi, se vuol proprio venire incontro alle esigenze e alle rivendicazioni dei coltivatori diretti, non può ignorare che le amministrazioni comunali e provinciali è da anni che approvano, deliberano l'esenzione dei contadini coltivatori diretti dalle sovrimposte comunali e provinciali; e queste deliberazioni vengono sempre respinte. E l'onorevole Bonomi non può ignorare che nell'altro ramo del Parlamento e in questo non da oggi sono state presentate proposte di legge dirette a distinguere i coltivatori diretti, a concedere loro determinate esenzioni. Ma l'onorevole Bonomi è abituato a fare queste cose, salvo poi a presentarsi come il patrono dei contadini italiani, e possiamo essere certi che quando i coltivatori diretti, con le loro lotte, avranno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti, Bonomi andrà a raccontare che tutto è merito suo. Ma accadrà alla fine a Paolo Bonomi quel che accadde una volta alla rana della favola, che a forza di gonfiarsi scoppiò.

Onorevoli colleghi, io non intendo dilungarmi. Ho voluto solo accennare ad alcuni problemi, con la speranza che nel corso della discussione ci venga una risposta da parte dei Ministri, dei relatori e anche dei colleghi. Abbiamo fatto delle domande, abbiamo posto delle questioni, speriamo che ad esse ci venga risposto. Noi non siamo convinti, onorevole ministro Tambroni, che tutto vada bene, nel migliore dei mondi possibili. Siamo anzi convinti esattamente del contrario e aggiungo di più, che la colpa di tutto ciò non può farsi ricadere su aspetti particolari del funzionamento della macchina dello Stato come

potrebbe essere, non so, il difettoso funzionamento dei nostri uffici fiscali, e altre cose del genere.

La realtà è che nel campo tributario, malgrado le promesse, nulla si è realizzato, come nulla si è realizzato negli altri campi della vita del nostro Stato. Leggevo, poco tempo fa, in un libro di uno scrittore francese, che mentre in Francia la resistenza non era riuscita a raggiungere gli scopi sul terreno sociale, in Italia la resistenza non è riuscita neppure ad ottenere quel che in Francia si è ottenuto — parlava prima dell'avvento di De Gaulle — sul terreno della struttura amministrativa dello Stato, e questo è purtroppo vero.

Noi abbiamo oggi lo stesso sistema tributario di prima, forse peggiore di prima, perchè abbiamo la stessa organizzazione statale di prima. La responsabilità di tutto questo ricade sui vostri Governi, sui Governi che si sono succeduti dal 1947 ad oggi, che non hanno mantenuto l'impegno solenne, che pure avevate preso quando avete partecipato con noi alla grande lotta della Resistenza, che aveva come obiettivo il rinnovamento economico e sociale della Nazione. Voi non siete stati capaci neppure di dare al Paese l'organizzazione statale nuova prevista dalla Costituzione e un sistema tributario corrispondente al principio di giustizia tributaria che fa dell'imposizione fiscale uno strumento diretto a colpire le maggiori fortune e a realizzare il precetto costituzionale della personalità e progressività dell'imposizione, rinnegando le vostre stesse promesse. In questo campo, come in tutti gli altri, siamo rimasti come prima del fascismo e durante il fascismo. Lo strumento fiscale nelle vostre mani serve non quale mezzo di perequazione, di redistribuzione del reddito a favore delle categorie più disagiate, ma al contrario ad accentuare la differenziazione sociale, l'ingiustizia sociale, a favorire la ricchezza e la speculazione.

È triste, ma è così, ed è per questo che non potete far conto sul nostro voto favorevole. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che hanno indotto la competente Sopraintendenza alle antichità ad autorizzare la distruzione di un importante rudere archeologico esistente in Alatri e concernente i resti di un acquedotto ad alta pressione risalente a 150 anni avanti Cristo, fatto costruire dal censore Betilieno Varo: acquedotto che è il più antico dei cinque conosciuti; l'interrogante desidererebbe altresì conoscere quali particolari motivi hanno consigliato una assolutamente inconsueta procedura d'urgenza che è stata massimamente deplorata dall'Amministrazione comunale in pubblica delibera e male commentata dalla locale popolazione (411).

CERICA

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle finanze, per sapere se gli consta che la Guardia di finanza, che da oltre un anno ha intrapreso una vasta azione di accertamenti ai fini della imposta sul bollo nei riguardi di cooperative e loro consorzi, continua ad elevare verbali per la presunta violazione alle norme della legge sul bollo, in relazione ai documenti regolarmente emessi in esenzione dalla predetta imposta dai consorzi per i passaggi di merce alle cooperative associate (art. 47, tabella *B* del decreto presidenziale n. 492/1953 e rispettiva nota);

se gli consta, altresì, quali siano le ragioni per cui, nonostante che fin dal 5 marzo 1958 sia stato consegnato al Ministro delle finanze suo predecessore, a cura della Lega nazionale delle cooperative e mutue, un ampio ed esauriente promemoria sull'argomento, a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta alla predetta Lega, giuridicamente ricono-

sciuta organo sindacale nazionale di tutela e di rappresentanza del movimento cooperativo;

se gli constano i motivi per cui il suo Ministero, con la risoluzione n. 145/11 del 28 gennaio 1959, ha dato disposizioni alla Intendenza di finanza di Bologna di proseguire nella campagna di accertamenti per le presunte violazioni alla legge del bollo, quando perfino lo stesso Comando della Legione territoriale della Guardia di finanza di Bologna, come è scritto in tutte lettere nella ricordata normale « ... non condividendo ... la tesi sostenuta dai militari operanti circa la sussistenza delle accertate violazioni, con foglio 9 aprile 1958, n. 13888, ha espresso lo avviso che, avuto riguardo alla natura subiettiva del privilegio accordato dagli articoli 45 e 47 della tabella allegato *B*) del decreto presidenziale n. 492/1953 agli enti cooperativistici — tra i quali sono compresi i consorzi di cooperative — retti dai princìpi e dalla disciplina della mutualità, dovrebbero ritenersi compresi nel beneficio fiscale, non solo gli atti inerenti alle operazioni costituzionali, ma anche le quietanze, le note, le fatture, eccetera, poste in essere e rilasciate dagli stessi enti innanzi citati nel decennio dall'atto della loro costituzione »,

se l'onorevole Ministro, tenendo presenti tutti i concreti argomenti giuridico-interpretativi addotti nel documento sottoposto dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue al suo predecessore, può affermare, e con quale fondamento, che le cooperative associate al consorzio sono da considerarsi da parte del fisco alla stregua di « terzi » acquirenti, che l'attività svolta dai consorzi per la fornitura delle merci alle cooperative associate è da configurarsi come « opera di mediazione » e che le fatture, note, distinte, eccetera, poste in essere nell'esercizio della propria attività commerciale dai consorzi e dalle cooperative, non sono quegli stessi documenti esenti da imposta di bollo previsti dall'articolo 47 della tabella alleg. *B* del decreto presidenziale n. 492 ed espressamente indicati ed esemplificati perfino dalle stesse « Istruzioni ministeriali » alla legge in argomento (circolare n. 27 del 1° luglio 1957 - pagine 134 e 135);

se l'onorevole Ministro non ritiene necessario ed opportuno, pertanto, far interrompere gli assurdi e infondati accertamenti in corso che, oggettivamente, tendono solo a colpire direttamente e indirettamente, in modo massiccio, inaspettato e rovinoso, quella parte del movimento cooperativistico italiano più sana e più salda, con evidente spregio della lettera e dello spirito del dettato dell'articolo 45 della Costituzione repubblicana (800).

MILILLO, SIMONUCCI

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza del grave ostinato disservizio postale che si verifica nel comune di Mileto (Catanzaro) sede di 5 uffici statali e 4 parastatali nonchè di una tra le più importanti Diocesi. Avviene in tal Comune che il recapito della corrispondenza e dei giornali, inopportunamente affidato ad una Ditta privata di Vibo Valentia, anzichè aver luogo con due arrivi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano, viene spesso effettuato solo il pomeriggio, provocando notevole e dannoso ingorgo nella distribuzione. Difatti è ovvio che in simili condizioni l'unico portalettere, per giunta non funzionario di ruolo, che presta servizio nel capoluogo, centro molto esteso topograficamente e con settemila abitanti, non possa agevolmente provvedere alla regolare distribuzione della corrispondenza e spesso rinvia al giorno successivo quella delle lettere ordinarie e dei giornali.

Tale situazione, più volte segnalata a tramite della stampa e con altri mezzi, non è stato possibile modificare in sede di Direzione provinciale, che è rimasta sempre sorda di fronte alle evidenti lagnanze e minaccia ora di provocare malcontenti maggiori con possibilità di incidenti.

Nell'interesse di una intera popolazione e di vari importanti uffici pubblici, si chiede di sapere se l'onorevole Ministro non ritenga urgente ed indispensabile intervenire, disponendo che i pacchi postali diretti a Mileto vengano affidati allo scalo ferroviario di Vibo, agli autobus di linea della Calabro-Lucana con criterio di regolarità e con obbligo

di effettuare due servizi quotidiani, tenendo presente che gli stessi venivano effettuati dalla ferrovia Calabro-Lucana prima dell'interruzione del ponte e quindi si tratterebbe di un ripristino (801).

MARAZZITA

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il comune di Voghera, dopo due anni di gestione commissariale, è stato escluso dal prossimo turno primaverile di elezioni amministrative.

Tenuto conto che ad una prima interrogazione del luglio 1958 veniva risposto che i motivi andavano ricercati nell'inclemenza del tempo, ad una interrogazione del settembre veniva risposto che il Prefetto aveva ritenuto di lasciare altro tempo al Commissario per poter portare a termine alcune opere indispensabili e infine ad una terza interrogazione del febbraio 1959 veniva assicurato che « presumibilmente » le elezioni sarebbero state indette in primavera, mentre ancora una volta l'attesa della popolazione è stata delusa, gli interroganti chiedono di sapere quali sono le opere che il Commissario sta portando a compimento e se tali opere non potevano avere la loro realizzazione sotto la direzione del Consiglio comunale democraticamente eletto e per quali motivi.

Gli interroganti chiedono inoltre al Ministro se è in grado di smentire la voce, ormai molto diffusa tra la popolazione di Voghera, secondo la quale le elezioni per il Consiglio comunale, attese ormai da due anni, non si sono fatte a causa della grave crisi politica che investe il partito della Democrazia cristiana a Voghera e che non si faranno prima del turno generale del 1960, se tale Partito resterà in questo stato politico-organizzativo di crisi (802).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se sia intenzione dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di sopprimere l'officina deposito di Voghera, presso la quale, direttamente o indirettamente, prestano la loro opera oltre 200 lavoratori.

Gli operai, il personale di macchina e i dipendenti della Ditta appaltatrice sono in ansia per le voci, mai smentite, secondo le quali l'officina deposito verrebbe chiusa, e per i continui spostamenti del personale dell'officina ad altri posti di lavoro.

All'ansia per il posto di lavoro e per i disagi provocati dagli spostamenti, è da aggiungere anche lo stupore dei lavoratori per il verificarsi dei fatti che fanno supporre la esistenza di una decisa volontà di smobilitare un'officina per la quale, nell'anno 1958, si sono spesi parecchi milioni di lire per rinnovare, sia pure solo in parte, l'attrezzatura meccanica e il fabbricato stesso.

I dipendenti conoscono gli effetti che provoca sulla loro officina la graduale sostituzione delle locomotive a vapore, ma hanno pure delle proposte e dei suggerimenti che è necessario ascoltare perchè tendono a salvaguardare la continuità del lavoro nella loro officina nell'interesse della loro città, già duramente colpita dalla scomparsa di alcune fabbriche, tutelando gli interessi delle stesse Ferrovie dello Stato (803).

VERGANI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire che provveditori agli studi e capi di istituto partecipino in veste ufficiale a manifestazioni politiche del Partito democristano, non peritandosi di esibirsi in pubblico facendo l'apologia del medesimo Partito.

L'interrogante reputa superfluo sottolineare come l'attivismo di siffatti funzionari è in contrasto con i doveri del loro ufficio (804).

MASCIALE

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per restituire ai loro uffici maestri e professori, nominalmente applicati presso i vari Provveditorati agli studi e di fatto esonerati dalle loro mansioni per dedicarsi o ad attività inerenti al Partito dominante o addirittura alle cure domestiche, sebbene retribuiti dallo Stato (805).

MASCIALE

Al Ministro delle partecipazioni statali e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quale fondamento abbiano le informazioni apparse su alcuni organi di stampa in ordine alla creazione di un complesso industriale nel Sud.

Nell'affermativa, l'interrogante chiede di conoscere l'ubicazione e l'epoca in cui sorgerà la cennata industria, nonchè le prospettive di assorbimento circa la mano d'opera disoccupata (806).

MASCIALE

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se ritengano di applicare anche alla linea feroviaria Ellera-Tavernelle il « principio chiave dell'economia liberistica » (del quale si fa cenno in una lettera del Ministro dei lavori pubblici a un settimanale liberale che aveva criticato il completamento della linea Aulla-Lucca, recentemente inaugurata) « che vuole si portino a termine le opere già iniziate e sulle quali si sono già spesi molti milioni, che altrimenti graverebbero in modo schiettamente improduttivo »;

inoltre se ritengano si debba ancora insistere sul minacciato proposito di sospensione del servizio senza voler considerare che l'esercizio del tronco ferroviario in questione è negativamente influenzato dal fatto che la linea non fu completata dalle « nuove costruzioni ferroviarie » secondo il primitivo progetto che prevedeva il collegamento diretto di Perugia all'importante nodo ferroviario di Chiusi, collegamento utile alle comunicazioni con Roma, Chianciano e la provincia Senese (807).

IORIO

Al Ministro del tesoro, per conoscere i motivi che ritardano la definizione della annosa pratica di risarcimento danni di guerra subìti in Etiopia dal signor Monacchia Rodolfo da Perugia (frazione di Pieve Caina). La pratica porta il numero 78648 di posizione (808).

IORIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se crede legittima la esazione da parte degli istituti previdenziali di contributi sindacali che, in tal modo, vengono con sotterfugio formalmente imposti ai contribuenti, e per conoscere se e quali provvedimenti intende prendere per porre termine a questa pratica che contraddice ai compiti giuridici e morali degli enti che la praticano.

In particolare l'interrogante pone all'attenzione del Ministro quanto si verifica:

1) per l'I.N.A.M. di Torino che incassa un contributo associativo a favore di una Organizzazione sindacale di commercianti avente sede in Torino, Via Massena 20;

2) per l'I.N.A.I.L. di Torino che fa altrettanto a favore di una Associazione panificatori con sede in Torino, Via Massena 20.

È da notare che la riscossione dei contributi predetti viene effettuata tramite clausole incluse in libri paga o certificati allibratori senza precisi riferimenti alla destinazione dei contributi nè spiegazioni circa il carattere volontario dei contributi in oggetto. Avviene ciò quando non tutti gli esercenti sono soci di un'Organizzazione sindacale, e quando esistono nella stessa provincia più organizzazioni sindacali di categoria (809).

GELMINI

Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio, per sapere se l'Artigiancassa dispone ancora di fondi per il normale intervento nel pagamento del contributo sugli interessi delle somme regolarmente mutuate dagli imprenditori artigiani e, in caso contrario, quando e in quale misura intendono intervenire con nuovi stanziamenti per consentire la ripresa delle operazioni sollecitate dalla categoria (810).

GELMINI

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 24 aprile 1959

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 24 aprile, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza (482) (*Procedura urgentissima*).

Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari (483) (*Procedura urgentissima*).

Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* e sulla parte dei redditi imponibili di categoria *B* che eccede lire 4.000.000 (484) (*Procedura urgentissima*).

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (485) (*Procedura urgentissima*).

Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radio-diffusioni sul provento delle tasse radiofoniche (486) (*Procedura urgentissima*).

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso (487) (*Procedura urgentissima*).

Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina (488) (*Procedura urgentissima*).

Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture (489) (*Procedura urgentissima*).

Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti (490) (*Procedura urgentissima*).

Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole (491) (*Procedura urgentissima*).

Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella *A*, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (492) (*Procedura urgentissima*).

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia (493) (*Procedura urgentissima*).

Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare (495) (*Procedura urgentissima*).

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 e Nota di variazioni allo stato di previsione medesimo (387 e 387-*bis*).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (388).

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (394).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari